

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 448

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente: «Codice dell'amministrazione digitale»

(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 febbraio 2005)



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
L'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DELL' AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Relazione illustrativa

Quadro normativo di riferimento alla delega

Il presente decreto legislativo, recante disposizioni per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, dà attuazione alla delega disposta dall'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 - legge di semplificazione per il 2001.

La legge n. 229/2003, oltre a prevedere varie specifiche deleghe reca, come rilevante cambiamento di ordine generale, il passaggio dai cosiddetti testi unici "misti" al nuovo meccanismo del "codice", come strumento di legificazione con il quale si vuole realizzare non più il semplice riordino normativo, ma un vero e proprio riassetto della regolazione in determinati settori per mezzo della legislazione delegata.

Come infatti emerge dalla stessa relazione illustrativa al disegno di legge, la finalità perseguita con il riassetto è quella di realizzare, in singole materie, un complesso di norme stabili ed armonizzate, espressione di un assestamento della materia che possa offrire agli operatori e agli utenti in genere, certezza di regole e una chiara strumentazione normativa. In ottemperanza a questa previsione si è quindi attribuito al testo in esame la denominazione, il contenuto e la struttura di "codice".

L'articolo 10 della legge delega prevede la possibilità di adottare uno o più decreti legislativi. In tal senso occorre evidenziare che lo schema di decreto in esame è stato preceduto da un altro schema di decreto legislativo relativo al sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione. Su tale decreto il Consiglio di Stato nel rendere il prescritto parere (n. 7904/04 del 30 agosto 2004), ha evidenziato (cfr. p. 10) il decreto legislativo avente ad oggetto il sistema pubblico di connettività "potrebbe essere inteso come un intervento

parziale ... La sua natura di <provvedimento di riassetto normativo> (e in ultima analisi il rispetto della norma di delega) potrebbe, allora, essere fatta salva – con qualche sforzo interpretativo – a condizione che l'intervento confluisca, poi nella generale codificazione della materia nel rispetto del comma 1 dell'articolo 10, <uno> tra i <più> decreti legislativi di riassetto.

In via generale, si sottolinea che, per quanto è noto, il presente testo affronta per la prima volta in modo organico e completo il tema dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni nonché della disciplina dei fondamentali principi giuridici applicabili al documento informatico e alla firma digitale. Nessun Paese al mondo ha finora adottato una normativa del genere ed un'approvazione del testo porrebbe l'Italia all'avanguardia, a livello internazionale, nel settore della disciplina giuridica dell'informatica.

L'iniziativa normativa nasce dalla convinzione che la predisposizione degli interventi legislativi e regolamentari costituisca un prezioso strumento per realizzare una svolta nel settore dell'innovazione e delle tecnologie attraverso l'utilizzo degli strumenti della società dell'informazione, con particolare riferimento ai processi di digitalizzazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e di implementazione dei servizi di *e-government*; è infatti indispensabile predisporre un quadro legislativo idoneo a promuovere, sostenere e disciplinare la diffusione dell'uso delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione tra i privati e nelle pubbliche amministrazioni.

Vi è un importante aspetto del testo che va immediatamente chiarito in via generale, chiarendo così i motivi dell'assenza di una relazione tecnico-finanziaria.

Il decreto legislativo non comporta alcuna spesa o onere per il bilancio pubblico e non richiede, quindi, disposizioni di copertura; siffatta circostanza deriva dalla stessa natura di codice rivestita dal testo, e dunque dalle stesse finalità generali e programmatiche che essa presenta.

Numerose norme prevedono le forme in cui le P.A. devono organizzare la propria struttura e la propria attività, promuovendo il migliore e più ampio utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Questo profondo ammodernamento delle P.A. non potrà, ovviamente, realizzarsi in tempi rapidi, ma richiederà un processo di modifica graduale e prolungato, né potrà essere frutto dell'utilizzo di risorse finanziarie eccezionali ed occasionali, giacché non potrà che attuarsi tramite l'orientamento delle spese ordinarie al perseguimento delle finalità indicate.

Giova ricordare che, ovviamente, tutte le Pubbliche Amministrazioni dispongono di ordinarie risorse finanziarie per il proprio funzionamento, destinate quindi anche a pagare i beni ed i

servizi di cui esse usufruiscono: proprio attraverso il corretto utilizzo delle risorse, già esistenti nel bilancio dello Stato, potranno e dovranno essere sostenuti gli interventi di riorganizzazione previsti nel testo: in tale senso vanno interpretate tutte le disposizioni che lo compongono.

A ciò potrebbe obiettarsi che l'innovazione (fra cui quella tecnologica) richiede investimenti, cioè nuove spese; anche sotto tale profilo occorre sottolineare che le necessarie risorse finanziarie sono già presenti nel bilancio dello Stato.

Negli ultimi anni, infatti, attraverso varie leggi lo Stato ha finanziato numerose iniziative volte a realizzare progetti di innovazione tecnologica.

Ci si limita qui a ricordare gli investimenti nel settore dell'e-government attraverso il riutilizzo di parte dei proventi della gara UMTS articolo 103 legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), articolo 29, comma 7, legge 28 dicembre 2001 n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), articoli 26 e 27 legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), articolo 4, commi 8, 9, 10, legge 24 dicembre 2003 n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Pertanto anche sotto il profilo degli investimenti necessari per implementare l'uso delle nuove tecnologie presso le pubbliche amministrazioni, il presente decreto legislativo non impone nuove spese o oneri, limitandosi a fornire il quadro legislativo (e conseguentemente a favorire la creazione del contesto strategico ed operativo) nel cui ambito l'utilizzo delle risorse già esistenti si dovrà realizzare.

Per i suesposti motivi si ritiene che il testo proposto si sottragga a qualsiasi dubbio di contrasto con l'articolo 81 della Costituzione e non richieda, quindi, la presenza di norme di copertura finanziaria.

Struttura del Codice

Il testo è strutturato in Capi e Sezioni, articolati secondo una successione che conduce dalle norme di ordine più generale a quelle più specifiche.

Il Capo I reca: principi generali; la I Sezione indica le finalità generali e l'ambito di applicazione del provvedimento: esso fornisce, inoltre, le definizioni utili per la comprensione del testo.

La II e la III Sezione enunciano i principi fondamentali a cui la normativa si ispira, dividendoli fra diritti spettanti a cittadini ed imprese e principi inerenti le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

Siffatta distinzione pone immediatamente in luce il doppio obiettivo del decreto legislativo: esso mira, infatti, a diffondere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non solo nell'ambito delle P.A., ma anche fra cittadini ed imprese, perseguendo questa seconda finalità in duplice modo. Da una parte si ridisciplina sul piano giuridico, in modo più organico ed aggiornato, l'uso dei fondamentali strumenti informatici per la dichiarazione di scienza e di volontà, e cioè il documento informatico ed i vari tipi di firme elettroniche; dall'altra si attribuisce un vero e proprio diritto a cittadini ed imprese ad ottenere l'uso delle nuove tecnologie nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con il corollario di un dovere delle P.A. non solo di consentire tale uso, ma anche di riorganizzarsi per sfruttare al meglio siffatte opportunità tenendo presente le reali esigenze degli utenti e mirando alla qualità dei servizi resi.

Il secondo obiettivo enunciato e perseguito dal Capo I, in particolare nella Sezione III, è quello di promuovere una profonda riforma nell'organizzazione e nel funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, sul presupposto che proprio l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni è in grado di consentire una modernizzazione profonda e radicale basata sulla piena attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.

Sotteso a questo insieme di disposizioni è il concetto che occorre portare a compimento una vera e propria rivoluzione nella concezione dei rapporti tra pubbliche Amministrazioni e cittadini ed imprese: questi ultimi non possono più essere considerati come soggetti amministrati, prevalentemente gravati da obblighi e divieti. Essi sono considerati innanzi tutto utenti di servizi, che devono essere forniti al miglior possibile livello di quantità e qualità; da ciò ovviamente deriva che le P.A. devono porsi innanzi tutto come soggetti erogatori di servizi, proponendosi l'obiettivo della massima soddisfazione dell'utente, da ottenersi, naturalmente, attraverso la migliore e più economica organizzazione dei "fattori di produzione" dei servizi stessi.

L'intero codice muove da questa concezione che si ritiene moderna, dinamica e perfettamente in linea con i principi costituzionali, e che trova nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni lo strumento ideale, ed ormai ineludibile, di attuazione.

In questo quadro è evidente che l'uso delle nuove soluzioni tecnologiche non può limitarsi al compimento delle stesse attività, con le medesime modalità del passato, in modo semplificato, ma deve riflettersi sull'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale delle Amministrazioni:

ed in tal senso dispongono varie norme, aventi nel Capo I natura generale ed in altre parti del Codice caratteri più puntualmente prescrittivi: va inoltre chiarito che le nuove tecnologie sono viste sempre come strumento al servizio dell'obiettivo del raggiungimento del buon andamento, dell'imparzialità e dell'economicità dell'azione amministrativa. In altri termini la digitalizzazione delle P.A. non è mai vista come fine a sé stante, come obiettivo da perseguire a prescindere dai suoi effetti, ma sempre e solo come ideale strumento abilitante ad attingere ai valori costituzionali inerenti all'azione amministrativa.

Di fondamentale importanza risulta la collocazione di questo profondo intervento riformatore in un quadro di piena e leale collaborazione fra Stato, Regioni ed Enti locali, nel rispetto delle competenze a ciascuno spettanti. A questo tema sono dedicate varie disposizioni che, ribadita l'area di competenze normative proprie dello Stato sancite dall'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, promuovono la più ampia collaborazione fra le ricordate realtà istituzionali, in un'ottica di collaborazione e condivisione che scaturisce da forme di cooperazione nello stesso tempo stabili e dinamiche.

Altro elemento cardine dell'intero Codice è la convinzione che l'azione di digitalizzazione delle P.A. non possa essere lasciata ad iniziative scoordinate o estemporanee, ma necessiti di una strategia e di una gestione ben precise: a tale principio si ispirano le disposizioni che introducono forme di coordinamento, ora condivise, ora accentrate, fra Amministrazioni statali, e fra Stato, Regioni ed Enti locali: giova qui ricordare che con precedente decreto legislativo, attuazione dello stesso articolo 10 della l. 229/03, è stato già istituito il Sistema Pubblico di Connettività (S.P.C.), sistema volto a garantire la piena interoperabilità e cooperazione applicativa fra le reti e gli apparati informatici e telematici di tutte le Amministrazioni pubbliche.

Nell'ottica del coordinamento del processo di digitalizzazione vanno letti in particolare, fra gli altri, gli articoli concernenti i rapporti fra Stato, Regioni ed Enti locali, le competenze del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, delle strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie e della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

Il Capo II contiene norme di diritto civile: esso ridisciplina il fondamentale settore del documento informatico e delle firme elettroniche, occupandosi anche di specifiche questioni quali pagamenti, libri e scritture. Va ricordato che nel nostro ordinamento è sempre avvenuto che le norme concernenti il valore giuridico del documento informatico e delle firme elettroniche siano state formulate nell'ambito di fonti riguardanti le P.A.: ciò non limita la valenza civilistica di queste norme, applicabili anche ai rapporti fra privati per espressa previsione di legge.

Obiettivo del Capo è quello di un riassetto e semplificazione della normativa vigente nel settore, frutto del susseguirsi nel tempo di varie disposizioni che hanno determinato alcune disarmonie. A ciò si aggiunge che l'esperienza e l'evoluzione tecnologica di questi ultimi anni hanno suggerito talune modifiche alle leggi vigenti, che sono state apportate al fine di favorire la diffusione dell'uso di questi strumenti in un quadro di crescente certezza del diritto e sicurezza di utilizzo.

I Capi dal III al V si occupano di importanti aspetti funzionali e strutturali delle pubbliche amministrazioni digitali: il Codice procede disciplinando dapprima settori più generali (il sistema informatico di gestione dei procedimenti delle pubbliche amministrazioni), poi specifici settori (i dati delle P.A., i servizi in rete, le carte di accesso ai servizi, etc.) e si occupa infine delle modalità di sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici delle P.A.

Si tratta di un complesso di norme che recupera in parte disposizioni già presenti nel D.P.R. n. 445/2000, elevando talune norme dal rango regolamentare a quello legislativo, ma anche ne tralascia alcune, che vengono comunque abrogate e che potranno poi essere più opportunamente riproposte come normative tecniche, proprio in virtù del loro contenuto. Va infatti chiarito che si è scelto di consacrare in norma primaria le regole generali che devono presiedere all'organizzazione ed al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, evitando, tuttavia, di cristallizzare disposizioni di tipo tecnico che l'impetuosa e continua evoluzione nel settore dell'informatica e della telematica avrebbe rischiato di rendere superate ed inapplicabili in breve tempo. Meglio, dunque, affidare la regolazione tecnica ad uno strumento agile e flessibile, quali i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, previsto dall'articolo 73 del testo.

Va sottolineata in particolare l'attenzione dedicata ai dati delle pubbliche amministrazioni, nonché la previsione di strumenti telematici per diffonderne al massimo la conoscibilità dei medesimi: sotto questo profilo assume grandissima rilevanza l'esistenza di siti web delle P.A. a cui chiunque può accedere tramite *internet*, ove siano rese note informazioni di interesse generale.

Altro aspetto di centrale importanza è la previsione di servizi in rete, che costituiranno lo strumento ordinario con cui gli utenti potranno interagire con le P.A. ed ottenerne la prestazione di servizi.

Si è già sottolineata l'importanza delle regole tecniche e della necessità di dettarle con uno strumento facilmente aggiornabile: sembra, in tal senso, che la previsione di cui all'articolo 73 sia idonea a garantire la migliore soluzione.

Il testo si conclude con il Capo VII che reca le necessarie disposizioni transitorie e abrogazioni.

Articolato

L'elevato contenuto tecnologico delle definizioni ha indotto alla stesura di un articolo 1, nel quale sono raggruppate le definizioni delle espressioni maggiormente usate nel testo, secondo quanto previsto dalle ordinarie regole di tecnica normativa.

Molte delle definizioni sono tratte dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alcune delle definizioni tecnologiche contenute in tale decreto sono state abrogate e non riproposte in quanto non rispondenti ai criteri di *drafting* in base ai quali le definizioni si usano per le espressioni ricorrenti nel testo.

Altre definizioni sono contenute nei singoli articoli, laddove si tratta di definizioni non ricorrenti nel testo ed il cui valore è ristretto alla parte normativa in cui sono collocate.

L'articolo 2 individua (comma 1) le finalità e l'ambito di applicazione del presente decreto. I principi cardine sui quali è stato strutturato il codice sono costituiti dalle modalità di utilizzo dell'informazione elettronica e digitale. In primo luogo si prende in esame come l'informazione digitale assume valore giuridico, tale essendo la disciplina del documento informatico e della firma elettronica; in secondo luogo come tale informazione viene gestita, riferendosi in questo caso alla protocollazione, alla conservazione e alla gestione procedimentale delle informazioni; in terzo luogo come l'informazione può essere trasmessa; ulteriore aspetto è costituito dalle modalità per accedere ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e come avviene la fruibilità delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, tenuto conto che le finalità sopra indicate costituiscono diretta applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, che affida alla competenza esclusiva dello Stato "il coordinamento informatico dei dati", in linea di principio il presente codice si applica a tutte le amministrazioni.

Tuttavia, il coordinamento informatico dei dati, richiede anche la disciplina di taluni aspetti organizzativi relativamente ai quali non è consentito l'intervento del legislatore statale per quanto concerne la potestà di auto organizzazione di regioni ed Autonomie. Per tale motivo il comma 2 indica i principi di esclusione a tutela dell'autonomia regionale e degli enti locali.

Come detto, parte delle disposizioni contenute nel codice, traggono la loro origine dal decreto del Presidente del Consiglio n. 445 del 2000, nel quale, trovano collocazione le norme in

materia di documenti elettronici, firma elettroniche, che per loro intrinseca caratteristica, nonché per espressa previsione della normativa comunitaria, si applicano anche ai privati, tra di loro e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Tale portata normativa, anche se non espressamente prevista dalla delega, si è comunque resa necessaria dall'intervento di riassetto sulla normativa vigente, ed in particolare sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445.

Un particolare aspetto del codice è costituito dalle modalità mediante le quali è possibile accedere ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Le modalità di erogazione dei servizi costituiscono, tuttavia, un aspetto che trova applicazione non solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ma da parte dei gestori di pubblici servizi.

La delicatezza della materia informatica ha reso necessaria un esplicito richiamo alla normativa in materia di dati personali.

Per espressa richiesta delle amministrazioni dell'interno e della difesa è stata inoltre prevista l'esclusione dall'ambito di applicazione del presente decreto delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nonché delle consultazioni elettorali. L'esclusione non riguarda le amministrazioni che svolgono anche funzioni di sicurezza e di difesa nazionale ma solo i sistemi informatici strumentali alle suddette funzioni. Analogamente a quanto richiesto dal Consiglio di Stato in merito allo schema di decreto legislativo recante sistema pubblico di connettività (parere n. 7904/04 pag. 8), la predetta esclusione è stata prevista con riferimento a tutte le forme di consultazioni elettorali.

L'articolo 3 è volto a stimolare quanto più possibile l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, prevedendo un diritto in capo ai cittadini relativamente all'uso di tali tecnologie da parte delle pubbliche amministrazioni: la possibilità di un effettivo esercizio di tale diritto va, ovviamente, valutato in concreto con riferimento allo stato dell'evoluzione tecnologica ed al livello di disponibilità delle tecnologie da parte delle P.A., da considerarsi anche in base alle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 4 dispone l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla partecipazione, all'accesso e, più in generale, a qualunque comunicazione o invio.

In tal modo, gli obiettivi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono attuabili anche grazie all'ausilio degli strumenti della comunicazione e dell'informazione, con il conseguente risparmio di tempi e costi sia per le pubbliche amministrazioni che per gli stessi cittadini ed imprese.

L'articolo 5 indica la data a partire dalla quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a rendere possibile i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti da parte di cittadini ed imprese con uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'articolo 6 introduce, quale principio di regola generale, l'utilizzo della posta elettronica certificata per lo scambio di documenti ed informazioni tra pubbliche amministrazioni e soggetti interessati.

L'articolo 7 è dedicato alla qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni centrali e alla soddisfazione dell'utenza, attraverso la riorganizzazione e l'aggiornamento di tali servizi da realizzarsi mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine il comma 2 prevede anche l'invio, da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, di apposite relazioni al Ministro per la funzione pubblica ed al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

L'articolo 8 afferma il principio secondo il quale la Repubblica favorisce ogni forma d'uso delle nuove tecnologie che consenta la promozione di una maggiore partecipazione di tutti i cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, e all'esercizio dei diritti politici e civili individuali e collettivi.

Sempre in tal senso, l'articolo 9 tratta gli sportelli per le attività produttive: le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione consentono allo sportello unico di essere realizzato con modalità informatica e di erogare con modalità telematica tutte le proprie funzionalità.

E' quindi possibile e consentito l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e atti trasmessi dall'utenza, al fine di ottimizzare i tempi di lavoro.

Gli sportelli sono inoltre integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con tutti i vantaggi conseguentemente immaginabili.

Al fine di garantire e promuovere la massima efficacia dello sportello, anche per mezzo di modalità omogenee di relazione con l'utenza sull'intero territorio nazionale, il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata, individua i modelli tecnico-organizzativi di riferimento. Tali modelli sono individuati anche tenendo presenti le migliori esperienze realizzate (c.d. "*best practices*"). La diffusione di tale modello è incentivata dallo Stato su tutto il territorio nazionale.

Il comma 5 stabilisce che lo Stato realizza un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali idoneo a gestire il registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 229/2003, anche assicurando l'integrazione del sistema con gli sportelli unici.

L'articolo 10 introduce le tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti per l'autonoma organizzazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di perseguire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, l'imparzialità, la trasparenza e la semplificazione dell'azione amministrativa. Le medesime tecnologie dovranno costituire elemento anche per realizzare l'uniformità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a tutti i cittadini, per garantire l'accesso, la consultazione e lo scambio di dati e informazioni, anche nei rapporti interni alle amministrazioni e con le altre pubbliche amministrazioni. L'articolo ribadisce la visione dell'uso delle tecnologie come strumento, e non come fine.

L'articolo 11 prevede che le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia, nel realizzare i piani di formazione del personale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, includano tra le materie oggetto di formazione anche la conoscenza e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'articolo 12 disciplina i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali. Per quanto attiene il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale viene specificato l'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, precisando che nella locuzione costituzionale "coordinamento informatico dei dati" devono essere intese anche le regole tecniche per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle medesime amministrazioni.

Come già detto il coordinamento informatico non si realizza solo con regole tecniche ma anche con principi diversi. A tal fine il comma 2 prevede la possibilità di realizzare intese e accordi ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La necessità di una completa sinergia tra tutti gli attori impegnati alla digitalizzazione del Paese ha reso necessario disciplinare non solo forme di partecipazione all'azione amministrativa, ma soprattutto forme di *governance*, cioè modalità di codecisione, prevedendo l'istituzione di organismi di cooperazione con le regioni e gli enti locali: giova ricordare che il decreto legislativo relativo al Sistema Pubblico di Connettività prevede meccanismi di codecisione tra Stato, regioni ed Autonomie.

L'articolo 13 individua le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come alcuni degli strumenti attraverso i quali le pubbliche amministrazioni provvedono alla propria riorganizzazione, per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione previsti dall'articolo 10.

In tale processo di digitalizzazione, l'articolo 14 individua le competenze spettanti al

Presidente del Consiglio dei ministri, laddove previsto, al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

Il Presidente del Consiglio dei ministri definisce le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento, valuta il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica da parte delle singole amministrazioni, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, detta norme tecniche.

E' opportuno precisare che per quanto riguarda le competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, si tratta di un mero riassetto normativo. In particolare, le competenze di cui alle lettere a), b) e d), sono tratte dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; i contenuti di cui alla lettera c) sono i medesimi di cui all'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Inoltre, per facilitare l'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni nello specifico campo dell'informatica, il Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie definisce contratti tipo per l'acquisto di beni e servizi informatici.

L'articolo 15 individua, limitatamente alle amministrazioni centrali, una serie di attribuzioni strumentali per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e per l'attuazione del presente codice, attribuzioni da affidarsi ad un unico centro di competenza. Si tratta di disposizioni concernenti il corretto utilizzo degli strumenti della tecnologia della comunicazione nell'ambito dell'organizzazione degli uffici (lett. a e l), la sicurezza informatica (lett. c), l'accesso tramite gli strumenti informatici anche ai soggetti disabili. Tali attribuzioni sono affidate, come segnalato, ad un unico centro di competenza, il quale coopera anche con gli uffici preposti all'organizzazione, al fine di coordinare lo sviluppo dei servizi resi tramite i sistemi informativi (lett. b), analizzare la coerenza tra l'organizzazione e l'uso delle tecnologie informatiche per un miglior servizio all'utenza (lett. e), anche eventualmente per la riorganizzazione degli uffici (lett. f). In tale quadro l'ufficio preposto all'esercizio delle predette attribuzioni provvede altresì a progettare le modalità tecnologiche per erogare il servizio in rete agli utenti (lett. h) e promuove l'attuazione delle direttive in materia adottate dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

L'articolo 16 istituisce la Conferenza permanente per l'innovazione e le tecnologie, con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato. Essa è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie e ne fanno parte il Presidente ed i componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili

delle attribuzioni di cui all'articolo 15.

L'articolo 17, (comma 1) stabilisce la validità e la rilevanza a tutti gli effetti di legge del documenti informatico conforme alle disposizioni del presente decreto ed alle regole tecniche redatte con le modalità definite nell'articolo 72 (comma 3), con le quali viene inoltre garantita l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico (comma 4).

Il comma 2 attribuisce valore legale di forma scritta al documento informatico cui sia stata apposta una firma digitale o una firma elettronica qualificata.

L'articolo 18 definisce il valore probatorio del documento informatico sottoscritto: se al documento informatico è apposta una firma elettronica il documento è liberamente valutabile in giudizio (comma 1); se il documento è sottoscritto con una firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata il documento ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702, cioè "fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta" (comma 2). Tuttavia, è ben noto il fatto che la sottoscrizione con un dispositivo di firma, può essere realizzata anche da persona diversa dal titolare; siffatta circostanza pone delicate questioni anche sul piano probatorio, giacché è essenziale che la firma digitale esprima effettivamente la volontà del titolare, ma è anche fondamentale tutelare l'affidamento dei terzi. A tali fini lo stesso comma 2 prevede che l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria; in tal modo, una volta accertata l'autenticità della firma digitale, tramite accertamenti tecnici, grava sul titolare (che ha l'obbligo di custodire il certificato di firma) l'onere di provarne l'uso non riconducibile alla sua volontà, salvi eventuali obblighi risarcitori.

Qualora venga apposta una firma elettronica con certificato elettronico revocato, sospeso o scaduto, secondo il comma 3, la apposizione medesima equivale a mancata sottoscrizione.

Il comma 4 afferma che le disposizioni del presente articolo valgono anche nel caso in cui la firma elettronica apposta sia basata su di un certificato rilasciato da un certificatore stabilito in un Stato non facente parte dell'Unione europea sempre che ricorrano una delle condizioni in seguito indicate.

Il comma 5 concerne gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, i quali devono essere assolti secondo le modalità indicate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Con l'articolo 19 sono disciplinati i documenti informatici delle amministrazioni pubbliche, che alla luce della presente disposizione costituiscono informazione primaria ed originale. Proprio perché tali documenti costituiscono informazione primaria ed originale è, altresì previsto che da essi possano essere effettuate riproduzioni e copie sia su carta sia su altri supporti informatici (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che le operazioni relative alla produzione, immissione, la conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi attraverso i sistemi informatici devono consentire sia l'individuazione delle amministrazioni interessate sia il soggetto titolare dell'operazione.

Il comma 3 disciplina il valore delle copie informatiche di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni realizzate in origine su altro tipo di supporto. Esse sostituiscono ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità è attestata da parte del funzionario a ciò delegato, utilizzando una firma digitale o un altro tipo di firma elettronica qualificata.

Il comma 4 richiamando lo strumento normativo individuato dall'articolo 72 definisce la procedura per l'adozione delle regole tecniche relative alla formazione e la conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 20 disciplina il valore giuridico delle copie di atti e documenti informatici formati da privati. In tal senso il comma 1 introduce le riproduzioni informatiche tra le riproduzioni meccaniche previste dall'articolo 2712 del codice civile.

Il comma 2 attribuisce pieno valore legale alle copie di documenti informatici indipendentemente dal tipo di supporto su cui sono realizzate, purché tale riproduzione sia conforme alle regole tecniche.

Il comma 3 attribuisce pieno valore di legge alle copie di atti pubblici ed alle scritture private originali depositate (articoli 2714 e 2715 del codice civile) se ad essi è associata una firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

I commi 4 e 5 definiscono il valore delle copie formate in origine su supporto cartaceo o altro tipo di supporto distinguendo tra originali non unici e originali unici. Per originali non unici si intendono gli originali per loro natura in più copie, come ad esempio le fatture o i contocorrenti postali; la riproduzione informatica di tali documenti e la possibilità di sostituire ad ogni effetto di legge gli originali è consentita se la conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche.

Per quanto riguarda gli originali unici di cui al comma 5 si tratta di documenti per loro natura realizzati in unico esemplare, come ad esempio gli assegni; in tali ipotesi la riproduzione informatica e la possibilità di sostituire ad ogni effetto di legge gli originali è consentita se la conformità all'originale è autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale.

Il comma 6 afferma che la spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dal produrre o dall'esibire l'originale cartaceo.

Il comma 6 precisa che la conservazione o l'esibizione di copie di atti e di documenti, di cui al presente articolo, ha valore di legge se conforme alle regole tecniche.

L'articolo 21 disciplina la firma digitale come definita nella lettera r) delle definizioni. Essa si deve riferire univocamente ad un solo soggetto, il titolare, ed ai documenti cui è apposta (comma 1). Essa integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi previsti dalla legge (comma 2); l'espressione "integra" vuol indicare la possibilità che ad un documento cui è apposto un timbro si aggiunge, integrandolo nel valore giuridico, una firma digitale; l'espressione "sostituisce" vuol significare che la firma digitale si appone in luogo di timbri, punzoni ecc. Per sottoscrivere con una firma digitale deve essere utilizzato un certificato di firma valido, cioè non scaduto, sospeso o revocato (comma 3). Dal certificato di firma devono rilevarsi la validità del certificato, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.

L'articolo 22 equipara la firma digitale, o altro tipo di qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, alla sottoscrizione autenticata di cui all'articolo 2703 (comma 1) . Il comma 2 chiarisce i contenuti dell'attestazione della firma digitale autenticata. Si tratta dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza avendo accertato sia l'identità del titolare del dispositivo, sia la validità del certificato elettronico utilizzato sia il fatto che il documento sottoscritto risponda alla volontà della parte, sia, infine, che il suo contenuto non sia in contrasto con l'ordinamento.

Il comma 3 ribadisce che l'apposizione di una firma digitale o di altra firma qualificata autenticata sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi previsti dalla legge.

Analogamente alla firma digitale, in base a quanto previsto dal comma 4, possono essere autenticati anche documenti formati in originale su altro tipo di supporto, allegando copia informatica autenticata dell'originale.

L'articolo 23 disciplina l'attività di certificazione di firme digitali che, secondo quanto previsto dalla direttiva europea 1999/93/CE, recepita con il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.

10 e con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. In sede di recepimento il nostro ordinamento ha, tuttavia, previsto che i requisiti di onorabilità e indipendenza siano analoghi a quelli stabiliti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche.

Nel caso si tratti di certificatori che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto, ma si applicano le rispettive norme di recepimento.

L'articolo 24 disciplina i certificatori qualificati, cioè i certificatori che intendono qualificarsi presso lo Stato italiano. Oltre alle condizioni previste dall'articolo 23 (comma 1), i certificatori devono rispondere ai requisiti richiesti dal comma 2. La qualificazione avviene presso il CNIPA (comma 3), utilizzando lo strumento della dichiarazione di inizio attività.

L'articolo 25 definisce i contenuti dei certificati qualificati. Si tratta di informazioni di base (comma 1), cui si aggiunge, per i titolari residenti all'estero, anche la necessità di inserire il codice fiscale (comma 2). Inoltre è prevista la possibilità che il certificato di firma contenga eventuali qualifiche del titolare e limiti d'uso, o di valore, in relazione ai quali il certificato di firma può essere utilizzato.

L'articolo 26 prevede un'ulteriore ipotesi, anch'essa prevista dalla direttiva europea in tema di firme elettroniche. Si tratta della possibilità di essere accreditati presso lo Stato Italiano, cioè di conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato. Tale riconoscimento appare di estrema importanza, in quanto per inviare istanze o dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni occorre necessariamente una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato (cfr. art. 66, comma 1). La disposizione disciplina le modalità di accreditamento, l'organo competente a rilasciare l'accREDITAMENTO (il CNIPA), nonché il procedimento per ottenere l'accREDITAMENTO medesimo: è stata utilizzata la procedura del silenzio assenso disciplinata dall'articolo 20 della legge n. 241/1990.

Con l'articolo 27 è indicato il regime di responsabilità al quale sono soggetti i certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati.

L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati, trattata all'articolo 28, è svolta dal CNIPA.

All'articolo 29 sono evidenziati gli obblighi in capo al titolare del certificato di firma e gli obblighi in capo al certificatore con riferimento a tutte le misure organizzative e tecniche, idonee ad

evitare danno ad altri e all'obbligo di custodire ed utilizzare il dispositivo sicuro per la creazione della firma secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Le misure organizzative a cui è tenuto ad attenersi il certificatore sono indicate al comma 3 e seguenti.

L'utilizzo di pseudonimi, in luogo del nome del titolare del certificato, è consentito così come disposto dall'articolo 30; tuttavia le informazioni relative alla reale identità del titolare stesso devono essere conservate per almeno dieci anni.

Nell'articolo 31 sono contenute disposizioni particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati al rilascio dei certificati di firma, relativamente alle modalità di utilizzo della firma elettronica. Se si tratta di atti a rilevanza esterna sono previste due modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni possono dotarsi di firma elettronica: o svolgendo direttamente l'attività di certificazione accreditandosi presso il CNIPA, oppure rivolgendosi ai certificatori accreditati presenti sul mercato, rispettando la normativa di scelta del contraente. Le amministrazioni hanno quindi la facoltà di optare per la soluzione ritenuta più opportuna.

In particolare, nel primo caso, l'attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici. La possibilità che l'amministrazione decida di rilasciare certificati di firma elettronica a soggetti terzi è limitata ai soli rapporti con l'amministrazione certificante ed al di fuori di tali rapporti la firma non produce alcun effetto.

Al comma 2 dell'articolo 31 è invece stabilito il principio secondo il quale ciascuna amministrazione può adottare, nell'ambito della propria autonomia, regole diverse da quelle indicate per quanto concerne la formazione, la gestione e la sottoscrizione di documenti informatici con rilevanza interna.

Al comma 3 il rilascio di certificati in favore di pubblici ufficiali e dipendenti di altri uffici pubblici chiamati a partecipare a procedimenti amministrativi di competenza della pubblica amministrazione medesima, è soggetto alle regole tecniche che saranno contenute in appositi decreti emanati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Il comma 4 prevede la necessità che le pubbliche amministrazioni si dotino degli opportuni software per la verifica delle firme digitali.

L'articolo 32 indica i requisiti di sicurezza necessari per i dispositivi sicuri e le procedure per la generazione di firme. In particolare la chiave privata (di firma) non deve essere ricavata da altri dati, anagrafici del titolare o comunque da alcun tipo di dati, in modo da renderla maggiormente sicura. I commi 2 e 3 descrivono il procedimento per l'apposizione della firma in

modo che sia chiaro al firmatario che sta sottoscrivendo con una firma digitale un documento informatico; particolare attenzione è stata posta alle firme apposte con procedura informatica, la cui legittimità è limitata ai soli casi in cui la legge espressamente lo preveda.

I commi 3, 4 e 5 si occupano della certificazione di sicurezza di dispositivi di firma. In particolare il comma 4 prevede che lo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia e dell'informazione venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Poiché tale disposizione è stata tratta dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il suddetto decreto è stato già adottato con d.p.c.m. 30 ottobre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98.

Con l'articolo 33 sono riprodotte le ipotesi di revoca e sospensione dei certificati qualificati che producono effetto dal momento della pubblicazione della lista che li contiene.

L'articolo 34 contiene gli adempimenti procedurali in caso di cessazione di attività da parte del certificatore. Infatti, in caso di cessazione dell'attività, il certificatore qualificato, o comunque accreditato, deve dare comunicazione della cessazione dell'attività almeno sessanta giorni prima e, contestualmente, è tenuto ad informare i titolari dei certificati. Il CNIPA, tramite apposito elenco, rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato.

L'articolo 35 concerne i pagamenti informatici e prevede che la trasmissione di fondi, sia essa che avvenga tra privati, tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati, debba essere effettuata secondo le regole tecniche previste da successivo decreto, così come disposto dal presente testo.

Con l'articolo 36 si estende la facoltà di formare e di conservare i libri, i repertori e le scritture, compresi quelli relativi allo svolgimento dell'attività notarile, su supporti informatici, ma sempre in conformità alle disposizioni del presente decreto e secondo le regole tecniche indicate.

A partire dall'articolo 37 vengono dettate importanti disposizioni in materia di pubblica amministrazione.

L'articolo 37 stabilisce con il comma 1 il principio generale per cui le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il comma 2 prevede che l'amministrazione titolare del procedimento raccolga in un fascicolo informatico tutti gli atti, dati e documenti da chiunque formati, comunicando agli interessati le modalità di esercizio, per via telematica, dei diritti di cui all'articolo 10 della legge n. 241 del 1990: la formazione del fascicolo informatico costituisce momento essenziale per lo svolgimento dei

procedimenti con strumenti informatici e telematici, modalità che dovrà diventare ordinaria nello svolgimento della funzione amministrativa.

Il comma 3 introduce la possibilità di effettuare la conferenza di servizi utilizzando gli strumenti dell'informazione e della comunicazione.

L'articolo 38 prevede che le pubbliche amministrazioni che dispongono di apparecchiature informatiche realizzino gli originali dei documenti avvalendosi di tali tecnologie (comma 1); trattasi di norma che intende promuovere l'innovazione nelle P.A.. Il comma 2 sviluppa ulteriormente i contenuti del comma 1, prevedendo che, ferma restando la disponibilità di idonee tecnologie informatiche, la regola è costituita dalla redazione informatica degli originali dei documenti e l'eccezione è l'utilizzo dello strumento cartaceo, possibile solo ove sia necessaria e rispondente al principio di economicità. Il comma 3 dell'articolo stabilisce che a decorrere dalla data da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, albi, elenchi e pubblici registri contenenti dati siano tenuti dalle amministrazioni su supporto informatico.

Gli articoli 39 e seguenti riguardano la gestione dei documenti amministrativi.

L'articolo 39 descrive i contenuti del sistema per la gestione dei documenti (comma 1) ed indica le caratteristiche del sistema medesimo (comma 2).

L'articolo 40 prevede che la gestione dei documenti delle pubbliche amministrazioni sia realizzata con modalità informatiche (comma 1) ed indica le caratteristiche per l'idoneità del sistema di gestione (comma 2). A tal fine è prevista l'adozione di un manuale di gestione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali (comma 3). Trattandosi di una normativa tecnico-organizzativa, non è stato possibile estendere tale disposizione anche agli enti locali, tuttavia, trattandosi di un aspetto di particolare importanza, è stata prevista (comma 4) una clausola di cedevolezza.

L'articolo 41 definisce ed individua le aree organizzative omogenee. Si tratta di un istituto già previsto dal d.p.r. n. 445/2000, che in questa sede viene riproposto. L'istituzione di tali aree non si aggiunge ai normali uffici, ma li raccoglie, appunto, per aree omogenee in modo da consentire la gestione omogenea e coordinata dei servizi per la gestione informatica dei documenti e del protocollo (comma 1). Per consentire tale gestione omogenea è previsto che vengano adottati criteri uniformi di classificazione (comma 2). Al fine di consentire una corretta gestione del protocollo il comma 3 prevede che ciascuna amministrazione, nel rispetto della propria autonomia, provveda affinché la gestione informatica dei documenti sia affidata a personale in possesso di idonei requisiti tecnici.

L'articolo 42 definisce la registrazione di protocollo (comma 1) ed individua gli elementi costitutivi della predetta registrazione (comma 2). I commi 3, 4 e 5 descrivono le procedure necessarie per la gestione del registro di protocollo.

La segnatura di protocollo è definita nell'articolo 43 ed è costituita dalle informazioni indicate nel comma 2.

Con l'articolo 44 si definiscono le procedure di salvataggio, conservazione e annullamento delle informazioni concernenti la registrazione e la segnatura di protocollo prevedendo, anche, che le informazioni vengano periodicamente trasferite su supporti informatici aggiornati con le tecnologie, in modo da rendere sempre consultabili le predette informazioni.

L'articolo 45 si occupa delle specifiche regole tecniche per il protocollo informatico e per la gestione informatizzata dei documenti, operando un rinvio all'articolo 72, che definisce il procedimento per l'adozione di tutte le regole tecniche previste nel presente decreto.

L'articolo 46, relativo allo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che le pubbliche amministrazioni valutino, in termini di rapporto costi/benefici, il recupero, su supporto informatico, dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o comunque opportuna la conservazione, provvedendo alla sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.

L'articolo 47 disciplina la riproduzione e la conservazione dei documenti, attribuendo ad esse validità a tutti gli effetti di legge in presenza di tre condizioni: che sia effettuata in modo da garantire la conformità agli originali, che consenta la conservazione nel tempo e che riproduzione e conservazione vengano realizzate nel rispetto delle regole tecniche. Al fine di preservare il patrimonio informativo realizzato con tecnologie superate, il comma 2 prevede che tali informazioni mantengano il loro valore legale indipendentemente dalla tecnologia con la quale sono stati conservati (supporto ottico, fotografico ecc.), purchè tale tecnologia consenta di garantire la conformità dei documenti agli originali.

Il comma 3 effettua un'importante distinzione tra archiviazione corrente e conservazione permanente dei documenti. La disposizione si occupa di quel particolare ambito, c.d. ibrido, nel quale convivono informatico e cartaceo. Il documento informatico di cui è prescritta la conservazione per legge o per regolamento deve essere conservato in modo permanente con modalità digitali; tuttavia può sussistere la necessità di dover stampare il documento per archiviarlo in un fascicolo cartaceo. Le due operazioni sono entrambe lecite. La mera archiviazione, finalizzata ad esigenze lavorative quotidiane, può essere effettuata anche in modalità cartacea, ma comunque la conservazione del documento informatico deve avvenire in modalità digitali.

Il comma 4 disciplina la salvaguardia dei poteri di controllo del Ministro per i beni e le attività culturali sugli archivi di notevole interesse storico.

L'articolo 48 individua i requisiti per la conservazione dei documenti informatici che devono garantire l'identificazione del soggetto che ha formato il documento, nonché l'integrità e la leggibilità del documento stesso.

L'articolo 49 individua i principi fondamentali della trasmissione informatica dei documenti in base ai quali, il documento trasmesso ad una pubblica amministrazione con qualsiasi tipo di tecnologia che consenta di accertare la fonte di provenienza, cioè il soggetto alla cui volontà può essere ricondotta l'azione della trasmissione soddisfa il requisito della forma scritta cosicché, al documento informatico, non è necessario faccia seguito l'originale.

Il comma 2 definisce il procedimento di invio di un documento informatico che si intende inviato nel momento in cui è stata materialmente effettuata la prima fase della trasmissione e si intende consegnato quando il documento è materialmente disponibile all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario. L'espressione "disponibile" sta a significare che il trova nello *storage* "casella postale" del destinatario, cioè nello spazio di memoria presente sul *server* a lui assegnato dal proprio gestore.

L'articolo 50 dispone, normalmente, salvo cioè quando vi siano degli oggettivi impedimenti, che la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvenga in modalità informatica utilizzando la posta elettronica. Affinché la trasmissione del documento sia valida occorre che sia verificata la provenienza. Per verificarne la provenienza, la disposizione prevede le seguenti quattro diverse condizioni tutte idonee a conferire validità al documento: se il documento è sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; se la comunicazione è dotata di un protocollo informatico; se è comunque possibile accertarne la provenienza, ovvero se è stata utilizzata la posta elettronica certificata. Non occorre soffermarsi sulla firma digitale e sulla posta elettronica certificata quali requisiti idonei a garantire la validità della trasmissione. Per quanto riguarda il protocollo informatico, esso è idoneo a garantire la validità della trasmissione in quanto identifica con certezza l'ufficio della pubblica amministrazione titolare di quel protocollo e dal quale è provenuto il documento. Per quanto attiene il quarto requisito relativo alla possibilità di accertarne comunque la provenienza si tratta di accertare il soggetto alla cui volontà può essere ricondotta l'azione della trasmissione.

A tal fine il comma 3 prevede che le pubbliche amministrazioni, entro ventiquattro mesi, dovranno provvedere ad istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata per ciascun protocollo e ad utilizzare la posta elettronica per le

ordinarie comunicazioni con i propri dipendenti.

L'articolo 51 definisce i contenuti normativi della posta elettronica certificata. Essa deve essere utilizzata quando la comunicazione richieda una ricevuta di invio ed una ricevuta di consegna (comma 1). Tale trasmissione equivale alla notifica a mezzo posta (comma 2). La data e l'ora del documento trasmesso o ricevuto con la posta elettronica certificata sono opponibili a terzi.

L'articolo 52 detta delle disposizioni in materia di segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica. Gli addetti alla trasmissione telematica non possono prendere cognizione del contenuto dell'atto trasmesso, né duplicarlo o cederlo a terzi salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche (comma 1). Il contenuto delle comunicazioni è da considerarsi di proprietà del mittente sino a quando non sia avvenuta la consegna al destinatario (comma 2).

L'articolo 53 fissa alcuni importanti principi in materia di disponibilità di dati delle pubbliche amministrazioni. Salvi i limiti di legge, i dati delle pubbliche amministrazioni devono essere prodotti, raccolti e conservati con l'uso degli strumenti tecnologici in modo da essere resi disponibili ed accessibili ai privati ed alle altre amministrazioni (comma 1). Nell'ambito degli stessi limiti di legge, i dati devono poter essere utilizzati da parte di un'altra amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni (comma 2). A tal fine le amministrazioni si attivano per realizzare la concreta disponibilità di tali dati (comma 3).

L'articolo 54 detta disposizioni in materia di sicurezza dei dati, individuando specifici principi necessari per assicurare la sicurezza dei dati (comma 1) e modalità di custodia e controllo (comma 2).

L'articolo 55 applica all'accesso telematico i principi contenuti nella legge n. 241/1990 relativi alla disciplina delle modalità di accesso e alla pubblicazione per via telematica dei regolamenti che disciplinano l'accesso.

L'articolo 56 indica i principi ai quali devono attenersi le pubbliche amministrazioni centrali nel realizzare i rispettivi siti istituzionali telematici. Tra tali principi sono indicati anche quelli relativi all'usabilità, reperibilità, accessibilità anche da persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio (comma 1); non essendo possibile disciplinare tali aspetti tecnico-organizzativi anche per le regioni e per gli enti locali, il comma 2 prevede la realizzazione di intese per raggiungere analoghi obiettivi.

L'articolo 57 disciplina il contenuto dei siti. Anche in questo caso la norma si rivolge alle amministrazioni centrali trattandosi di aspetti tecnico-organizzativi. Il comma 1 elenca i contenuti

minimi e necessari dei siti; il comma 2 fissa un termine per le amministrazioni per poter adeguare i siti esistenti; il comma 3 prevede che i dati pubblicati sui siti debbano poter essere fruiti gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica. Il comma 4 impone alle amministrazioni di garantire che le informazioni contenute sui siti corrispondano a quanto contenuto nei provvedimenti originali.

L'articolo 58 riguarda la disponibilità di moduli e formulari per via telematica. Le pubbliche amministrazioni, infatti, provvedono a rendere questa disponibilità ad ogni effetto di legge, comprese l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà.

È inoltre previsto, al comma 2 dell'articolo, che la richiesta di documenti non pubblicati sugli appositi siti istituzionali non sia valida e che, quindi, i relativi procedimenti possano concludersi in assenza degli stessi.

L'articolo 59 definisce il concetto di fruibilità di un dato, inteso come la possibilità di utilizzare il dato, anche trasferendolo sui propri sistemi informativi automatizzati. Tale trasferimento non modifica la titolarità del dato.

L'articolo 60 individua il principio in base al quale le pubbliche amministrazioni devono rendere accessibile e fruibile alle altre amministrazioni i dati di cui siano titolari, che siano necessari alle altre amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni. Resta inteso che tale accessibilità ai dati non trova applicazione nelle materie relative all'ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali, come previsto dall'articolo 2, comma 6.

le pubbliche amministrazioni rendono fruibili ed accessibili i dati di cui sono titolari ad altra amministrazione quando l'utilizzazione del dato si rende necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. A tal fine le pubbliche amministrazioni possono definire convenzioni, secondo gli schemi generali definiti dal CNIPA.

L'articolo 61 si occupa dei dati territoriali, cioè di quella particolare categoria relativa ad informazioni geograficamente localizzate. La particolare rilevanza di questi dati ha indotto a formulare una norma specifica. Al fine di consentire e facilitare lo scambio di tali dati territoriali, il comma 2 istituisce un apposito comitato incaricato di definire le regole tecniche necessarie a consentire la fruibilità dei medesimi, utilizzando la nuova rete di collegamento informatico tra le pubbliche amministrazioni, denominata sistema pubblico di connettività.

Il comma 3 istituisce, presso il CNIPA, il repertorio nazionale dei dati territoriali. Tale repertorio consente di creare un'unica banca dati, in modo da facilitare la pubblicità dei dati

disponibili nelle varie amministrazioni. La disposizione individua, inoltre, l'atto amministrativo con il quale è definita la composizione del comitato (comma 4), nonché l'atto con il quale sono definite le regole tecniche relative al contenuto del repertorio ed alle modalità per lo scambio dei dati territoriali.

Il comma 6 precisa che per il funzionamento del comitato non è previsto alcun tipo di spesa a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 62 disciplina le basi dati di interesse nazionale. Si tratta dell'insieme di informazioni omogenee per tipologia ed utilizzo, come ad esempio le anagrafi. La disposizione definisce le modalità di individuazione di tali basi di dati, le modalità di realizzazione delle regole tecniche per la gestione di tali basi, nonché le strutture responsabili della gestione operativa.

L'articolo 63 prevede che i pubblici registri immobiliari possano essere formati su supporto informatico e, conseguentemente, possano essere conservati in luoghi diversi dall'Ufficio territoriale competente: si supera così il concetto di territorialità dei registri, ormai anacronistico.

L'articolo 64 indica le finalità, le modalità di organizzazione e di erogazione dei servizi forniti in rete dalle pubbliche amministrazioni, specificando anche i criteri – di efficacia, di economicità e di utilità - le modalità e le forme di erogazione di tali servizi. La progettazione e la realizzazione dei servizi deve essere finalizzata alla ottimale soddisfazione dell'utenza. A tal fine le amministrazioni collaborano con idonei sistemi di cooperazione per integrare i procedimenti di rispettiva pertinenza, in modo tale da consentire ai cittadini ed alle imprese di adempiere a quanto loro richiesto dalla normativa vigente.

L'articolo 65 definisce le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, c.d. front-office. Gli strumenti prioritari sono costituiti dalla carta d'identità elettronica – CIE - e la carta nazionale dei servizi – CNS - (comma 1). Tuttavia, poiché tali strumenti non hanno ancora avuto piena diffusione, è consentito anche l'accesso con altri strumenti tecnologici quali, ad esempio, pin e password. In questo ultimo caso l'accesso con CIE e CNS deve comunque essere consentito (comma 2). Ad eccezione dei sistemi di accesso realizzati dal Ministero delle finanze e dalle Agenzie fiscali, gli strumenti diversi dalla CIE e dalla CNS non potranno più essere utilizzati successivamente alla data fissata con decreto del Presidente del consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.

L'articolo 66 definisce i requisiti necessari per garantire la validità di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni per via telematica. La documentazione inviata con modalità telematiche è valida: 1. se sottoscritta con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato; 2. quando l'autore è identificato dal sistema informatico con CIE-CNS, o con altri strumenti

predisposti dall'amministrazione quali, ad esempio, pin e password.

Mentre nel primo caso, stante l'assoluto valore della firma digitale e la sua equiparazione alla sottoscrizione, non ci sono limiti, nelle ipotesi in cui si utilizzano CIE-CNS o pin e password, sarà l'amministrazione a decidere i limiti di validità di tale strumento. Ad esempio questi strumenti possono essere accettati se si tratta di richiedere un certificato, ma potrebbero non essere accettati per la presentazione di una richiesta di concessione edilizia.

Conferma ulteriore del valore della firma digitale e della firma elettronica qualificata si rileva nel comma 2 laddove le istanze inviate con l'utilizzo di tali tecnologie equivalgano alle istanze con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

Stante il valore provvisorio di strumenti diversi dalla firma digitale, dalla CIE e dalla CNS, analogamente a quanto previsto dall'articolo 65, comma 3, dalla data stabilita con apposito dpcm, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, non saranno più ammesse le modalità di cui al comma 1, lettera c).

L'articolo 67 disciplina la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. L'articolo ripropone testualmente l'articolo 36 del dpr n. 445/2000. In particolare sono disciplinati i provvedimenti con i quali sono definite le caratteristiche e le modalità di rilascio della carta d'identità elettronica (comma 1) e della carta nazionale dei servizi (comma 2), il contenuto necessario (comma 3) e facoltativo (comma 4) della carta d'identità elettronica, l'utilizzo di tali carte per l'effettuazione di pagamenti (comma 4), il provvedimento per dettare le regole tecniche della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi (comma 6). Inoltre la norma detta i principi per l'utilizzo di tali carte come strumenti per l'accesso ad ulteriori servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (comma 7). Infine si prevede la possibilità che le amministrazioni dello Stato rilascino le tessere di riconoscimento (c.d. modello AT), su supporto informatico (smart-card), prevedendo al suo interno anche le funzionalità della carta nazionale dei servizi.

L'articolo 68 disciplina l'utilizzo del concorso di idee di cui all'articolo 57 del dpr 21 dicembre 1999, n. 554 (comma 1), prevedendo, altresì, che le amministrazioni appaltanti possano porre a gara le idee acquisite a concorso, previo parere di congruità del CNIPA, consentendo anche la partecipazione dei soggetti selezionati ai sensi del comma 1 (comma 2): la norma intende favorire più ampie e dinamiche sinergie fra P.A. ed imprese, a tutto vantaggio del pubblico interesse e del buon andamento dell'azione amministrativa.

L'articolo 69 indica i criteri che le pubbliche amministrazioni devono utilizzare nell'acquisizione di programmi informatici.

L'articolo 70 ripropone i contenuti dell'articolo 25 della legge 23 novembre 2000, n. 340, in materia di riuso di programmi applicativi da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo un obbligo per amministrazioni alle quali venga richiesto, da altra amministrazione di fornire in riuso un programma applicativo che sia stato realizzato su specifica richiesta da parte dell'amministrazione (comma 1). Per facilitare tale riuso è previsto, laddove tecnologicamente possibile che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione possano essere riutilizzati anche in altri ambienti informatici (comma 2). E' inoltre previsto che le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, clausole che garantiscano la proprietà dei programmi ai fini del riuso. Tale previsione si rende necessaria perché solo assicurando alle pubbliche amministrazioni committenti la titolarità del prodotto informatico se ne può prevedere il riuso senza in collisione con la normativa in materia di diritto d'autore (comma 3). Corollario di tale previsione è la possibilità che l'amministrazione che commissiona la realizzazione di un prodotto informatico concordi con il fornitore clausole che assicurino alle altre amministrazione l'erogazione di servizi connessi al riuso, finalizzati ad esempio all'adattamento e alla manutenzione dei programmi applicativi.

Il successivo articolo 71 al fine di rendere noti i vari programmi realizzati dalle pubbliche amministrazioni istituisce una banca dati presso il CNIPA, il quale esprime una valutazione in merito alla riutilizzabilità delle applicazioni tecnologiche (comma 1). Tal forma di notorietà delle applicazioni riutilizzabili impone alle amministrazioni che laddove non intendano avvalersi delle applicazioni tecnologiche disponibili presso altre amministrazioni e riutilizzabili debbano espressamente motivarne la mancata adozione.

L'articolo 72 costituisce la norma fondante per l'adozione delle regole tecniche più volte citate nel testo del decreto legislativo con riferimento a singoli aspetto della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. E' stato scelto, come già in passato (cfr. articolo 8 del d.p.r. n. 445/2000) lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che per la sua snella procedura di adozione consente di apportare modifiche al sistema in modo da tenere aggiornate tali regole tecniche con gli aggiornamenti tecnologici. Dal punto di vista procedurale è stato previsto il solo concerto con il Ministro per la funzione pubblica, rinviando alle singole norme ove sono previste regole tecniche per gli ulteriori specifici concerti che si rendano necessari. Analogamente il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 281/1997, è stato previsto in tutti i casi in cui le regole tecniche vengano ad incidere su materie di competenza delle Regioni o delle autonomie locali (comma 1).

Al momento sono in vigore numero regole tecniche adottate su vari temi relativi alla

digitalizzazione in alcuni casi dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (articolo 8, comma 2 del d.p.r. n. 445/2000) in altri casi dal Centro tecnico per l'informatica nella pubblica amministrazione nel quale è confluita la predetta autorità ed in altri casi, infine dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie (articolo 8, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000, come modificato dal d.p.r. 11 aprile 2003, n. 137), o con decreti interministeriali (cfr. ad es. articolo 36, comma 5 del d.p.r. n. 445/2000). Secondo quanto previsto dal comma 2 tutte queste regole tecniche restano in vigore fino a quando non saranno sostituite ed abrogate da nuove regole tecniche adottate con la procedura di cui al comma 1).

L'articolo 73, riproponendo la previsione dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 10/2002, (abrogato espressamente dall'articolo 74), rende equivalenti i documenti sottoscritti da certificatori iscritti nell'elenco già tenuto dall'AIPA, ai certificatori accreditati, categoria introdotta dal d.lgs. n. 10/2002, in ottemperanza al recepimento della direttiva 1999/93/CE, in materia di firme elettroniche.

L'articolo 74 dispone che qualunque forma di modifica al presente testo deve necessariamente essere effettuata in modo esplicito e solo con lo strumento della novella operato nel testo medesimo.

L'articolo 75 contiene tutte le abrogazioni effettuate nel testo, nella sola forma esplicita. Si tratta: dell'intero decreto legislativo n. 10/2002 con il quale è stata recepita la direttiva 1999/93/CE in materia di firme elettroniche; le norme contenute nel d.p.r. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, limitatamente alle disposizioni aventi rilievo e contenuto inerente l'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. Inoltre sono state abrogate parti degli articoli 26 della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) e dell'articolo 27 della legge n. 3/2003 (collegato ordinamentale alla finanziaria 2003), entrambe relative ad attribuzioni del Ministro per l'innovazione e le tecnologie confluite nell'articolo 14 quali competenze del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

Relazione tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

L'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ha delegato il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione. Sulla base della suddetta disposizione è stato realizzato il codice in esame.

La norma di delega prevede, inoltre, che con tale codice si realizzi "il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo", comma 1, lettera d).

La normativa sino ad oggi adottata in materia di società dell'informazione è il frutto del rapido sviluppo delle tecnologie nell'ultimo decennio. Agli interventi adottati dal legislatore in varie leggi come ad esempio la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed i vari regolamenti da essa autorizzati. La normativa in materia di firma elettronica e protocollo è stata poi raccolta nel testo unico 28 dicembre 2000, n. 445, cui si sono aggiunti gli interventi comunitari in materia di firma elettronica (direttiva 1999/93/CE) e le conseguenti normative di recepimento (d.lgs. 23.10.2002, n. 10 e d.p.r. 17 aprile 2003, n. 137).

Il quadro normativo era così costituito da alcuni aspetti quali la firma elettronica in relazione al quale erano stati effettuati non meno di cinque interventi, altri temi rilevanti per i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione in relazione ai quali gli interventi effettuati erano minimali laddove effettuati. Ci si riferisce ai temi relativi alle modalità di accesso ai servizi resi dalle pubbliche amministrazioni c.d. front-office e alle

modalità di azione all'interno delle amministrazioni al fine di erogare in rete i servizi da esse resi, c.d. *back-office*.

In tale contesto il riassetto operato ai sensi dell'articolo 10 della legge 229/2203 reca, come sostanziale cambiamento, il passaggio dai cosiddetti testi unici "misti" al nuovo meccanismo del "codice", come strumento di legificazione con il quale si vuole realizzare non più un semplice riordino normativo, ma un vero e proprio riassetto della regolazione in determinati settori per mezzo della legislazione delegata.

Lo schema di decreto opera in gran parte sul d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che è costituito da norme di rango legislativo e norme di rango regolamentare, nell'ambito delle quali vi sono molte norme di carattere squisitamente tecnico. Dovendo procedere alla stesura di un testo legislativo la scelta compiuta ha indotto ad elevare di rango solo le norme strettamente necessarie e abbassare il livello normativo delle norme a carattere tecnico, prevedendo per esse decreti del presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto proprio regole tecniche.

B) Necessità dell'intervento normativo

Lo sviluppo che l'e-government ha avuto in questi ultimi anni e gli enormi benefici in termini di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa derivanti dall'uso di strumenti informatici, hanno incrementato in modo esponenziale l'utilizzo della tecnologia da parte delle amministrazioni pubbliche sia nei rapporti con gli utenti sia nel rapporto con le altre amministrazioni. A ciò si aggiunga che nell'ambito di norme destinate a regolare l'azione e l'organizzazione amministrativa, sono state introdotte disposizioni applicabili anche ai privati. La rapida evoluzione della tecnologia ha richiesto quindi un adeguamento normativo, che tuttavia si presenta, allo stato attuale, estremamente disomogeneo. In alcuni settori, quale ad esempio la firma digitale, è stata dettata una disciplina molto puntuale valida anche per i privati, anche a seguito delle direttive adottate dall'unione europea; in altri settori, viceversa non vi è alcuna disposizione normativa regolatrice ad esempio il valore giuridico dello scambio di dati

effettuato tra i sistemi informatici.

Prevedere l'applicazione di nuove tecnologie senza disciplinarne il valore giuridico rischia di vanificare gli sforzi notevoli fin qui realizzati, e, soprattutto di relegare l'amministrazione italiana ai posti più bassi nell'uso delle innovazioni tecnologiche e di ostacolare, anziché favorire, la diffusione delle medesime da parte dei cittadini e delle imprese.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La gran parte delle norme contenute nel presente decreto costituiscono norme dai contenuti tecnici, che, ai sensi della direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 devono essere notificate agli organi dell'Unione europea. L'intero testo verrà inviato a tale organismo successivamente all'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni rispettano, comunque, la direttiva 1999/93/CE in materia di firme elettroniche.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e delle coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

L'articolo 117, secondo comma, lettera r) include tra le materie su cui lo Stato ha la competenza esclusiva il "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale". Tuttavia il decreto in esame detta anche norme a carattere organizzativo sull'uso delle tecnologie informatiche.

Per tale motivo l'articolo 2, disciplinando l'ambito di applicazione si rivolge a tutte le pubbliche amministrazioni escludendo espressamente le singole norme per le quali, per espresso disposto delle norme medesime, viene limitato l'ambito di applicazione deve necessariamente essere limitato alle pubbliche amministrazioni centrali, nel rispetto del potere di auto organizzazione delle singole pubbliche amministrazioni e comunque nel

rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

2. Elementi di drafting normativo

a) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo

L'elevato contenuto tecnologico delle definizioni ha indotto alla stesura di un articolo 1, nel quale sono raggruppate le definizioni delle espressioni maggiormente usate nel testo, secondo quanto previsto dalle ordinarie regole di tecnica normativa.

Molte delle definizioni sono tratte dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alcune delle definizioni tecnologiche contenute in tale decreto sono state abrogate e non riproposte in quanto non rispondenti ai criteri di *drafting* in base ai quali le definizioni si usano per le espressioni ricorrenti nel testo.

Altre definizioni sono contenute nei singoli articoli, laddove si tratta di definizioni non ricorrenti nel testo ed il cui valore è ristretto alla parte normativa in cui sono collocate. Per facilitare la lettura del testo si riportano di seguito solo le definizioni non contenute nell'articolo 1, con il relativo numero dell'articolo di riferimento:

Registrazione di protocollo (art. 42, comma 1)

Segnatura di protocollo (art. 43, comma 1)

Fruibilità di un dato (art. 59, comma 1)

Dato territoriale (art. 61, comma 1)

Base di dati di interesse nazionale (art. 62, comma 1)

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata effettuata la verifica dei riferimenti normativi e, con riferimento ai provvedimenti che abbiano subito modificazioni si rileva che:

- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 è stato verificato con le modifiche nel tempo intervenute e, in particolare da ultimo con il decreto legislativo 5 dicembre

2003, n. 343;

- per quanto riguarda le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le norme che ad esso si riferiscono sono state verificate con i provvedimenti che hanno modificato il predetto d.p.r., quali il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 ed il d.p.r. 7 aprile 2003, n. 137;
- le altre norme citate non hanno subito modificazioni o se le hanno subite, le modificazioni intervenute non hanno interessato gli articoli citati nel testo.

Il testo contiene alcuni riferimenti normativi incompleti: Si tratta dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la posta elettronica certificata, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 25 marzo 2004 e lo schema di decreto recante il sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, approvato dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2004. I relativi riferimenti verranno completati nel corso dell'iter di approvazione del presente decreto legislativo.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'articolo 20, comma 1, prevede una novella integrativa all'articolo 2712 del codice civile.

d) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono state operate abrogazioni implicite. Tutte le abrogazioni, effettuate in modo espresso sono collocate nell'articolo 76 nel quale sono contenute esclusivamente abrogazioni.

e) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o

di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

Sulle materie oggetto del presente decreto non sono stati presentati in Parlamento appositi disegni di legge. Risultano avanzate le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare che incidono su aspetti o regolano materie affini ma comunque diverse da quelle trattate nel presente decreto:

- “Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete Internet” (AC1138), “Disposizioni concernenti l’utilizzazione di nomi e marchi per l’identificazione di domini Internet” (AC 1299), “Disposizioni per la disciplina dei nomi a dominio e delle attività in ambito Internet (AC 1491), “Disposizioni per la registrazione di nomi a dominio nella rete Internet” (AC 3423). Si tratta di progetti di legge concernenti la registrazione e la tutela dei nomi a dominio, aspetto non trattato nel decreto.
- “Disposizioni per favorire l’alfabetizzazione informatica e telematica” (AC 201): interviene sull’organizzazione scolastica. Non si tratta di aspetti trattati nello schema di decreto.
- “Disposizioni in materia di servizi per l’accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili ad Internet con tariffazione specifica (AS 2227); “Equiparazione tra *Internet service provider* ed operatori telefonici titolari di licenza individuale” (AS 1103), “Riconoscimento ai fornitori di servizi Internet delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale (AS 412), “Agevolazioni per l’accesso alla rete Internet” (AC 1468): si tratta di disposizioni per favorire l’accesso alla rete Internet, aspetto non trattato nel presente schema di decreto.
- “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (AC 4599),: si introducono modifiche al codice penale.
- “Disposizioni concernenti il contrasto alla pratica dell’invio di messaggi elettronici

commerciali indesiderati” (AC 5003), “ Disposizioni dirette a prevenire e a reprimere le truffe telefoniche e telematiche (AC 4400): si tratta di disposizioni dirette a tutelare gli utenti di servizi informatici dalle truffe e dallo *spamming*.

Per quanto riguarda le linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale si segnala che la suprema Corte con sentenza n. 17 del 10 gennaio 2004 ha evidenziato che la normativa ha attribuito “al Ministro per l’innovazione e le tecnologie di un potere limitato (per quanto riguarda le Regioni) ad un coordinamento meramente tecnico, per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di *standard* omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. Di conseguenza il potere ministeriale rientra nell’ambito della previsione costituzionale di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni secondo la previsione dell’art. 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione”.

Valutazione dell’impatto amministrativo

L’adozione di un codice avente ad oggetto le pubbliche amministrazioni digitali costituisce un importante tassello per la realizzazione dell’e-government. Le norme raccolte nel codice in esame, da un lato consentono di avere a disposizione un testo completo sulla materia della digitalizzazione, da altro lato, grazie al riassetto normativo effettuato, forniscono un importante supporto normativo per il corretto e completo utilizzo delle moderne tecnologie nella pubblica amministrazione.

(***) indicare se ritratta di fondi in conto competenza (C) ovvero in conto residui (R)

STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI		
tipo	contenuto	scadenza
d.p.c.m	Regole tecniche	



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio legislativo del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie*

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/415/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del...

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

SEZIONE I

(Definizioni, finalità e ambito di applicazione)

ART. 1

(Definizioni)

(art. 1 e 22 del d.p.r. n. 445 del 2000)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) autenticazione informatica: la validazione dell'identificazione informatica effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;
- b) autorizzazione informatica: la verifica, attraverso opportune tecnologie, della corrispondenza tra le abilitazioni esistenti in capo al soggetto richiedente, identificato nei sistemi informativi, ed il tipo di operazione che il soggetto intende eseguire;
- c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;
- d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

- e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità informatica dei titolari stessi;
- f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
- g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;
- h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato ~~soltanto~~ dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
- i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
- l) classificazione d'archivio: attività consistente nell'attribuzione di documenti, nel momento della loro creazione e acquisizione, ad una partizione del titolare o piano di classificazione corrispondente alle materie o alle funzioni di competenza dell'amministrazione, al fine di inserire stabilmente i documenti medesimi nella corretta posizione logica e fisica dell'archivio corrente;
- m) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- n) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;
- o) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
- p) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
- q) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- r) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- s) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, cioè l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica;
- t) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
- u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle

amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;

- v) identificazione informatica: l'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi;
- z) indirizzo elettronico: una casella di posta elettronica idonea ad identificare una struttura tecnologica in grado di trasmettere, ricevere e mantenere a disposizione messaggi di posta elettronica;
- aa) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
- bb) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- cc) sistema di gestione informatica dei documenti: l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
- dd) titolare o firmatario: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
- ee) validazione temporale: il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

ART. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che non sia diversamente stabilito, nel rispetto delle loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, nonché le disposizioni di cui al capo III, relative alla gestione, alla conservazione e alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati.
4. Le disposizioni di cui al capo IV, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

SEZIONE II

(Diritti dei cittadini e delle imprese)

ART. 3

(Diritto all'uso delle tecnologie)

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente decreto.

ART. 4

(Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

ART. 5

(Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti.

ART. 6

(Utilizzo della posta elettronica certificata)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano, la posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica ggmm2004, n. xx per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

ART. 7

(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tal fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

ART. 8

(Partecipazione democratica elettronica)

1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

ART. 9

(Sportelli per le attività produttive)

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 2004, n. xx un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali e idoneo a gestire il registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003 n. 229; gli sportelli unici sono realizzati assicurando l'interoperabilità con il predetto sistema.

SEZIONE III

(Organizzazione delle pubbliche amministrazioni – Rapporti fra Stato,
Regioni e autonomie locali)

ART. 10

*(Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni
nell'azione amministrativa)*

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e privati, con misure informatiche, tecnologiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 72, e di cui all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
4. La Repubblica promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.
6. Nell'individuare le soluzioni tecnologiche da adottare le pubbliche amministrazioni motivano adeguatamente le proprie scelte alla luce dei principi contenuti nel presente decreto e delle regole tecniche vigenti.

Art. 11

(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 12

(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, a tal fine anche dettando le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato promuove le intese e gli accordi con le Regioni e gli enti locali utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e gli enti locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

Art. 13

(Digitalizzazione e riorganizzazione)

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 72.
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri della Unione Europea.

ART. 14

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione e tecnologie)

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

- a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;
 - b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni;
 - c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
 - d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
 - e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo 72 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti contratti-tipo concernenti l'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni centrali.
 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto.

ART. 15

(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tal fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
 - a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
 - b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;
 - c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
 - d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
 - e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
 - f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
 - g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;

- h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- i) promozione delle le iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
- l) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

ART. 16

(Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)

1. E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 15.
3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.
5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
6. La Conferenza opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso a qualsiasi titolo il trattamento economico di missione; dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

CAPO II

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

SEZIONE I
(Documento informatico)

ART. 17

(Documento informatico)

(art. 8, commi 1, 2, 3, 4, del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente decreto ed alle regole tecniche di cui all'articolo 72.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72 che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 72.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

ART. 18

(Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)

(art. 10 e 29-quater del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

ART. 19

(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)

(art. 9, commi 1, 2 e 4, del dpr n. 445 del 2000)

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto, sostituiscono ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 72 di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 20

(Copie di atti e documenti informatici)

(art. 20, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole "riproduzioni fotografiche" è inserita la parola: ", informatiche".
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 72.
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 72, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

SEZIONE II

(Firme elettroniche e certificatori)

ART. 21

(Firma digitale)

(art. 23 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

ART. 22

(Firma autenticata)

(art. 24, commi 1, 2, 3 e 4 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 21, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 5.

ART. 23

(Certificatori)

(art. 26 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 72, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

ART. 24

(Certificatori qualificati)

(art. 27 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 25.
2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:
 - a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;
 - b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente decreto e le regole tecniche di cui all'articolo 72;
 - c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
 - d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 32;
 - e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente decreto.
4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente decreto e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

ART. 25

(Certificati qualificati)

(art. 27-bis del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;
 - b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

- c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;
 - d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
 - e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
 - f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;
 - g) firma elettronica qualificata del certificatore che ha rilasciato il certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
 3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:
 - a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
 - b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 29, comma 3;
 - c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
 4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

ART. 26

(Accreditamento)

(art. 28 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
 - a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi

- dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
 5. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
 6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
 7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
 8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE.

ART. 27

(Responsabilità del certificatore)

(art. 28-bis del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
 - a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
 - b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
 - c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;
 - d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 31.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per

effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 72, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel processo di verifica della firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 72. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

ART. 28

(Vigilanza sull'attività di certificazione)

(art. 29 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati.

ART. 29

(Obblighi del titolare e del certificatore)

(art. 29-bis del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 26, certificati qualificati deve inoltre:
 - a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
 - b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 72, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
 - c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
 - d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 72;
 - e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

- f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
 - g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
 - h) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 72;
 - i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;
 - l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
 - m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato almeno per dieci anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
 - n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
 - o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
 - p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.
 5. I dati personali raccolti per il rilascio dei certificati qualificati sono sottoposti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 30

(Uso di pseudonimi)

(art. 29-ter del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

ART. 31

(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)

(art. 29-quinquies del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
 - a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
 - b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 72.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 72, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti *software* per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 72.

ART. 32

(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)

(art. 29-sexies del d.p.r. n. 445 del 2000 art. 10 del d.lgs. n. 10 del 2002).

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
 - a) sia riservata;
 - b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
 - c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti a cui la firma si riferisce. I documenti devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 72.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. L'apposizione di firme con procedura automatica è valida se l'attivazione della procedura medesima è chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.
5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.

ART. 33

(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)
(art. 29-septies del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
 - a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;
 - b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
 - c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente decreto;

- d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 72.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 72.

ART. 34

(Cessazione dell'attività)
(art. 29-octies del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.

SEZIONE III

(Contratti, pagamenti, libri e scritture)

ART. 35

(Pagamenti informatici)
(art. 12 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

ART. 36

(Libri e scritture)
(art. 13 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente decreto e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72.

CAPO III

SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI PROCEDIMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SEZIONE I

(Gestione del procedimento e dei documenti)

ART. 37

(Procedimento e fascicolo informatico)

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi del presente decreto.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte e secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime

ART. 38

(Digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente decreto e le regole tecniche di cui all'articolo 72.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, fissa la data a decorrere dalla quale gli albi, gli elenchi, i pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti

stati, qualità personali e fatti sono tenuti dalle pubbliche amministrazioni su supporto informatico.

ART. 39

(Requisiti del sistema per la gestione dei documenti)

(artt. 52 e 65 del d.p.r. n. 445 del 2000)

1. Il sistema per la gestione dei documenti include il sistema di gestione informatica dei documenti, il sistema di conservazione informatica dei documenti, il sistema di trasmissione interna alle amministrazioni dei documenti informatici.
2. Il sistema di gestione informatica dei documenti deve:
 - a) presentare requisiti di sicurezza ed integrità;
 - b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata ed in uscita quale momento del processo di gestione dei flussi documentali;
 - c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento formato o ricevuto dall'amministrazione ed il fascicolo, il procedimento e gli altri documenti cui esso è associato;
 - d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati, il fascicolo, il procedimento ed il relativo responsabile;
 - e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema documentale da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
 - f) garantire la corretta classificazione ed organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di archiviazione adottato;
 - g) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
 - h) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni, anche al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;
 - i) gestire i flussi di lavoro dei documenti in relazione ai procedimenti amministrativi;
 - l) garantire la conservazione permanente dei fascicoli e dei documenti informatici nel rispetto della vigente normativa in materia di obblighi conservativi e archiviazione storica dei documenti.

SEZIONE II

(Gestione informatica dei documenti e protocollo informatico)

ART. 40

(Gestione informatica dei documenti)

1. La gestione dei documenti formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, dalle stesse utilizzati è effettuata mediante sistemi informatici.

2. Il sistema di gestione informatica dei documenti è realizzato in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 48 in modo da assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema e dei documenti in esso contenuti; il sistema deve inoltre consentire l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni centrali adottano un manuale per la gestione del sistema documentale.
4. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali, nel proprio ambito, possono adottare un manuale per la gestione del sistema documentale.

ART. 41

(Aree organizzative omogenee)

1. Le pubbliche amministrazioni individuano, nell'ambito delle unità organizzative dell'amministrazione, aree organizzative omogenee (di seguito AOO) che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, degli stessi servizi per la gestione informatica dei documenti e del protocollo.
2. Le pubbliche amministrazioni assicurano nel proprio ambito criteri uniformi di classificazione e archiviazione dei documenti.
3. Ciascuna AOO, nella propria autonomia organizzativa, assicura la gestione informatica dei documenti affidandola a personale in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistiche acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedu. e prescritte dalla disciplina vigente. Ad ogni documento è attribuito un identificativo, proprio dell'area organizzativa omogenea associato ad una sequenza progressiva, rinnovata ad ogni anno solare.

ART. 42

(Registrazione di protocollo)

(art. 53, commi 1, 2 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. La registrazione di protocollo è la memorizzazione di informazioni, registrate in forma non modificabile e non duplicabile, e relative ad ogni documento ricevuto o spedito su qualsiasi tipo di supporto, sul registro di protocollo.
2. La registrazione di protocollo è costituita almeno dalle seguenti informazioni relative al documento ricevuto o spedito:
 - a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema di protocollo;
 - b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema di protocollo;
 - c) mittente per i documenti ricevuti o destinatari per i documenti spediti;
 - d) oggetto del documento;
 - e) data e protocollo del documento ricevuto se disponibili;

- f) impronta del documento informatico.
3. Il sistema deve consentire la produzione del registro di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
 4. Le informazioni concernenti la registrazione di protocollo possono essere annullate esclusivamente secondo la procedura prevista nelle regole tecniche di cui all'articolo 48.
 5. Qualora per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica le operazioni di registrazione di protocollo sono effettuate sul registro di emergenza.

ART. 43

(Segnatura di protocollo)
(art. 55, comma 1 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso; essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Essa è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
2. La segnatura di protocollo è costituita almeno dalle seguenti informazioni:
 - a) il numero progressivo del protocollo;
 - b) la data di protocollo;
 - c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'AOO competente.

ART. 44

(Procedure di salvataggio e conservazione)
(art. 62 commi 2 e 3, art. 70 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. È consentito il trasferimento delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi su qualsiasi tipo di supporto informatico.
2. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni da conservare acquisite con le versioni precedenti.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, la riproduzione delle informazioni del protocollo è effettuata con adeguata cadenza ed in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, secondo le procedure di conservazione e sostituzione previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 72.

ART. 45

(Regole tecniche per il protocollo informatico e per la gestione informatizzata dei documenti)
(art. 66 del d.p.r. n. 445 del 2000)

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni per le operazioni di registrazione di protocollo, per le caratteristiche della segnatura di protocollo, per la predisposizione del manuale di gestione, per le procedure di salvataggio e conservazione dei documenti, e per la gestione dei documenti sono stabilite con decreto ai sensi dell'articolo 72 di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali

SEZIONE III

(Conservazione informatica dei documenti)

ART. 46

(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

(art. 51 comma 3 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 72.

ART. 47

(Riproduzione e conservazione dei documenti)

(art. 6, del d.p.r. n. 445 del 2000)

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo dei documenti medesimi, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72 ed in funzione dei principi stabiliti dal presente decreto e delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.

ART. 48

(Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:
 - a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'AOO di riferimento;
 - b) l'integrità del documento;
 - c) la leggibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari.

SEZIONE IV

(Trasmissione informatica dei documenti)

ART. 49

(Trasmissione informatica dei documenti)

(articolo 43, comma 6; art. 14, comma 1 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato dal mittente se trasmesso, e si intende consegnato al destinatario, se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

ART. 50

(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
 - a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
 - b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
 - c) ovvero se è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 72;
 - d) ovvero se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica ggmm 2004, n. xx.
3. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni provvedono a:

- a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica ggmm 2004, n. xx, per ciascun registro di protocollo;
- b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 51

(Posta elettronica certificata)
(art. 14, commi 2 e 3 del d.p.r. n. 445 del 2000)

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica ggmm 2004, n. xx.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
3. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente codice e conformemente alle regole tecniche di cui all'articolo 72, sono opponibili ai terzi.

ART. 52

(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)
(art. 17 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente decreto, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

CAPO IV

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

SEZIONE I

(Dati delle pubbliche amministrazioni)

ART. 53

(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti e le norme in materia di protezione dei dati personali.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è utilizzabile da un'altra pubblica amministrazione nei limiti dell'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati costruisce, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo ggmm2004, n. xxx.

ART. 54

(Sicurezza dei dati)

1. Le norme di sicurezza di cui all'articolo 10 comma 6, garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custodite e controllate con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 55

(Accesso telematico ai dati e documenti pubblici)

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedure è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su pubblici siti accessibili per via telematica.

ART. 56

(Caratteristiche dei siti)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di usabilità, reperibilità, accessibilità anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
2. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e gli enti locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

ART. 57

(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)

1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
 - a. l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
 - b. l'elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, la durata di ciascun procedimento, ed il nome del responsabile del procedimento secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti corredati dalla normativa di riferimento;
 - c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 8 agosto 1990, n. 241;
 - d. l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica ggmm 2004, n. xx;
 - e. le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra pubblicazione prevista dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
 - f. l'elenco di tutti i bandi di gara, sottoscritti digitalmente;
 - g. l'elenco dei servizi forniti in rete ai sensi dell'articolo 65.
2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
3. I dati pubblici pubblicati sui siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

ART. 58

(Moduli e formulari)

(art. 9, comma 3 del d.p.r. n. 445 del 2000).

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta, i moduli e i formulari validi ad ogni

effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i documenti rilevanti per il procedimento, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito e che non siano stati resi noti non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti documenti.

SEZIONE II

(Fruibilità dei dati)

ART. 59

(Nozione di fruibilità di un dato)

1. Per fruibilità di un dato si intende la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei propri sistemi informativi automatizzati.
2. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

ART. 60

(Limiti e modalità della fruibilità del dato)

1. Le pubbliche amministrazioni, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6 e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, rendono accessibile e fruibile alle altre amministrazioni i dati di cui siano titolari quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati, tra le pubbliche amministrazioni centrali e tra queste e le Regioni e le autonomie locali.

ART. 61

(Dati territoriali)

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo ggmmaaaa, n. xx.
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il Centro nazionale per

l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate.

ART. 62

(Base di dati di interesse nazionale)

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi è attuata secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo xx del decreto legislativo gg mm 2004, n. xxx
3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.

ART. 63

(Delocalizzazione dei registri informatici)

1. Fermo restando il termine previsto di cui all'articolo 38, comma 2, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle

disposizioni del presente decreto, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 72, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

SEZIONE III

(Servizi in rete)

ART. 64

(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
4. Le pubbliche amministrazioni centrali pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

ART. 65

(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)
(art. 12 del d.lgs. 10 del 2002)

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'identificazione stessa. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto

con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla firma digitale; dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

ART. 66

(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)
(art. 38 comma 2; art. 23, comma 5 del d.p.r. n. 445 del 2000)

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
 - a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
 - b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
 - c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 65, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 65, comma 3.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
3. Dalla data di cui all'articolo 65, comma 3 non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

SEZIONE IV

(Carte elettroniche)

ART. 67

(Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)

(art. 36, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del d.p.r. n. 445 del 2000)

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione

pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
 - a) i dati identificativi della persona;
 - b) il codice fiscale.
4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, possono contenere:
 - a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
 - b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
 - c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
 - d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
 - e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di identificazione in rete per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche ai sensi dell'articolo 72 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

CAPO V

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SEZIONE I

(Modalità di sviluppo ed acquisizione)

ART. 68

(Sviluppo delle tecnologie innovative)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti ad alto contenuto di innovazione tecnologica possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base di gara le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

ART. 69

(Analisi comparativa delle soluzioni)

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
 - a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
 - b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese di amministrazioni;
 - c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
 - d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
 - e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere precedenti.
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.

SEZIONE II

(Riuso)

ART. 70

(Riuso dei programmi informatici)

(Art 25 l. n. 340 del 2000)

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ed eccezionali ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, clausole che garantiscano la proprietà dei programmi ai fini del riuso.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

ART. 71

(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)

1. Il CNIPA valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.
2. Le amministrazioni che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.

CAPO VI

REGOLE TECNICHE

ART. 72

(Regole tecniche)

(art. 8, comma 2 del d.p.r. n. 445 del 2000)

1. Le regole tecniche previste nel presente decreto sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente decreto e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo xx del decreto legislativo gg mm 2004, nn....
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente decreto restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

ART. 73

(Norme transitorie per la firma digitale)

(art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 10 del 2003)

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.

ART. 74

(Aggiornamenti)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica di quelle da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riassetto con il presente decreto, sono attuati mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni in esso contenute.

ART. 75

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
 - a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
 - b) gli articoli 1, comma 1, lettere b), n), r), s), t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 38, comma 2; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 70 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A).

- c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - d) articolo 27, comma 8, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere b), n), r), s), t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 38, comma 2; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

Articolato del codice	Riferimento previgente
Articolo 1 <i>(Definizioni)</i>	
comma 1, lettera a)	==
“ lettera b)	==
“ lettera c)	==
“ lettera d)	Art. 1, comma 1, lettera bb), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera e)	Art. 1, comma 1, lettera t), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera f)	Art. 1, comma 1, lettera aa), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera g)	Art. 1, comma 1, lettera u), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera h)	Art. 22, comma 1, lettera c), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera i)	Art. 22, comma 1, lettera d), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera l)	==
“ lettera m)	==
“ lettera n)	==
“ lettera o)	==
“ lettera p)	==
“ lettera q)	Art. 1, comma 1, lettera b), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera r)	Art. 1, comma 1, lettera n), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera s)	Art. 1, comma 1, lettera ee), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera t)	Art. 1, comma 1, lettera cc), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera u)	Art. 1, comma 1, lettera q), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera v)	==
“ lettera z)	Art. 22, comma 1, lettera h), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 2 <i>(Finalità e ambito di applicazione)</i>	==
Articolo 3 <i>(Diritto all'uso delle tecnologie)</i>	==
Articolo 4 <i>(Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)</i>	==
Articolo 5 <i>(Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)</i>	==
Articolo 6 <i>(Utilizzo della posta elettronica certificata)</i>	==
Articolo 7 <i>(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)</i>	==
Articolo 8 <i>(Partecipazione democratica elettronica)</i>	==
Articolo 9	==

<i>(Sportelli per le attività produttive)</i>	
Articolo 10 <i>(Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)</i>	==
Articolo 11 <i>(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)</i>	==
Articolo 12 <i>(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)</i>	
Articolo 13 <i>(Digitalizzazione e riorganizzazione)</i>	==
Articolo 14 <i>(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica)</i>	
comma 1, lettera a)	Articolo 26, comma 2, lettera a), legge 27 dicembre 2002, n. 289
“ lettera b)	Articolo 26, comma 2, lettera e), legge 27 dicembre 2002, n. 289
“ lettera c)	Articolo 27, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3
“ lettera d)	Articolo 26, comma 2, lettera h), legge 27 dicembre 2002, n. 289
“ lettera e)	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 15 <i>(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)</i>	==
Articolo 16 <i>(Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)</i>	==
Articolo 17 <i>(Documento informatico)</i>	==
comma 1	Articolo 8, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	==
comma 3	Articolo 8, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 8, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 8, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 18 <i>(Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)</i>	
comma 1	Articolo 10, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 10, comma 1 e 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29- <i>quater</i> , comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 10, comma 5, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 10, comma 6, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

Articolo 19 <i>(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)</i>	
comma 1	Articolo 9, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 9, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	==
comma 4	Articolo 9, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 20 <i>(Copie di atti e documenti informatici)</i>	
comma 1	==
comma 2	Articolo 20, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 20, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 20, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 20, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 6	Articolo 20, comma 4, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
comma 7	Articolo 20, comma 5, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
Articolo 21 <i>(Firma digitale)</i>	
comma 1	Articolo 23, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 23, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 23, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 23, comma 5, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 22 <i>(Firma autenticata)</i>	
comma 1	Articolo 24, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 24, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 24, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 24, comma 4, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
Articolo 23 <i>(Certificatori)</i>	
comma 1	Articolo 26, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 26, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 26, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 24 <i>(Certificatori qualificati)</i>	
comma 1	Articolo 27, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 27, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 27, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 27, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 25 <i>(Certificati qualificati)</i>	
comma 1, lettera a)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera a), d.p.r. 28.12.2000 n. 445
“ lettera b)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera b), d.p.r. 28.12.2000 n. 445
“ lettera c)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera c), d.p.r. 28.12.2000 n. 445
“ lettera d)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera d), d.p.r. 28.12.2000 n. 445
“ lettera e)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera e), d.p.r. 28.12.2000 n. 445
“ lettera f)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera f), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera g)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera g), d.p.r. 28.12.2000 n. 445
comma 2	Articolo 27-bis, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 27-bis, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

comma 4	==
Articolo 26 (Accreditamento)	
comma 1	Articolo 28, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 28, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 28, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 28, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 28, comma 5, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 6	Articolo 28, comma 6, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 7	Articolo 28, comma 7, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 8	==
Articolo 27 (Responsabilità del certificatore)	
comma 1, lettera a)	Articolo 28-bis, c. 1, lettera a, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera b)	Articolo 28-bis, c. 1, lettera b, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera c)	Articolo 28-bis, c. 1, lettera c, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera d)	==
comma 2	Articolo 28-bis, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 28-bis, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 28 (Vigilanza sull'attività di certificazione)	
comma 1	Articolo 29, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 29 (Obblighi del titolare e del certificatore)	
comma 1	Articolo 29-bis, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29-bis, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29-bis, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	==
comma 5	==
Articolo 30 (Uso di pseudonimi)	
comma 1	Articolo 29-ter, comma, 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 31 (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)	
comma 1	Articolo 29-quinquies, c. 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29-quinquies, c. 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29-quinquies, c. 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	==
Articolo 32 (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)	
comma 1	Articolo 29 sexies, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29 sexies, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29 sexies, comma 3, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 29 sexies, comma 4, d.p.r. n. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 10, comma 1 decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10

Comma 6	Articolo 10, comma 3 decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 33 <i>(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)</i>	
comma 1	Articolo 29 <i>septies</i> , comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29 <i>septies</i> , comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29 <i>septies</i> , comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 29 <i>septies</i> , comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 34 <i>(Cessazione dell'attività)</i>	
comma 1	Articolo 29 <i>octies</i> , comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 29 <i>octies</i> , comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 29 <i>octies</i> , comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 29 <i>octies</i> , comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 35 <i>(Pagamenti informatici)</i>	
comma 1	Articolo 12, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 36 <i>(Libri e scritture)</i>	
comma 1	Articolo 13, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 37 <i>(Procedimento e fascicolo informatico)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 38 <i>(Digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 39 <i>(Requisiti del sistema per la gestione dei documenti)</i>	
comma 1	==
comma 2, lettera a)	Articolo 52, comma 1, lettera a) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera b)	Articolo 52, comma 1, lettera b) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera c)	Articolo 52, comma 1, lettera c) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera d)	Articolo 52, comma 1, lettera d) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera e)	Articolo 52, comma 1, lettera e) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera f)	Articolo 52, comma 1, lettera f) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera g)	Articolo 65, comma 1, lettera c) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera h)	Articolo 65, comma 1, lettera d) d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2, lettera i)	==
comma 2, lettera l)	==
Articolo 40 <i>(Gestione informatica dei documenti)</i>	
comma 1	==
comma 2	==

comma 3	==
comma 4	==
Articolo 41 <i>(Aree organizzative omogenee)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 42 <i>(Registrazione di protocollo)</i>	
comma 1	==
comma 2	Articolo 53, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 53, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	==
comma 5	==
Articolo 43 <i>(Segnatura di protocollo)</i>	
comma 1	Articolo 55, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 55, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 44 <i>(Procedure di salvataggio e conservazione)</i>	
comma 1	Articolo 62, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 70, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 62, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 45 <i>(Regole tecniche per il protocollo informatico e per la gestione informatizzata dei documenti)</i>	
comma 1	Articolo 66, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 46 <i>(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)</i>	
comma 1	Articolo 51, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 47 <i>(Riproduzione e conservazione dei documenti)</i>	
comma 1	Articolo 6, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	Articolo 6, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 48 <i>(Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)</i>	
comma 1, lettera a)	==
“ lettera b)	==
“ lettera c)	==
Articolo 49 <i>(Trasmissione informatica dei documenti)</i>	
comma 1	Articolo 43, comma 6, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

comma 2	Articolo 14, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 50 <i>(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 51 <i>(Posta elettronica certificata)</i>	
comma 1	==
comma 2	Articolo 14, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 3	Articolo 14, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 52 <i>(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)</i>	
comma 1	Articolo 17, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	Articolo 17, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
Articolo 53 <i>(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 54 <i>(Sicurezza dei dati)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
Articolo 55 <i>(Accesso telematico ai dati e documenti pubblici)</i>	
comma 1	==
Articolo 56 <i>(Caratteristiche dei siti)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
Articolo 57 <i>(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
Articolo 58 <i>(Moduli e formulari)</i>	
comma 1	Articolo 9, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	==
Articolo 59 <i>(Nozione di fruibilità di un dato)</i>	
comma 1	==

comma 2	==
Articolo 60 <i>(Limiti e modalità della fruibilità del dato)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 61 <i>(Dati territoriali)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
comma 5	==
comma 6	==
Articolo 62 <i>(Base di dati di interesse nazionale)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 63 <i>(Delocalizzazione dei registri informatici)</i>	
comma 1	==
Articolo 64 <i>(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
Articolo 65 <i>(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	Articolo 12 decreto legislativo 10/2002
Articolo 66 <i>(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)</i>	
comma 1, lettera a)	Articolo 38, comma 2, lettera a), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera b)	Articolo 38, comma 2, lettera b), d.p.r. 28.12.2000, n. 445
“ lettera c)	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 67 <i>(Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)</i>	
comma 1	Articolo 36, comma 1, d.p.r. 28.12.2000, n. 445

comma 2	Articolo 27, comma 8, lettera b), l. 16.1.2003, n. 3
comma 3	Articolo 36, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 4	Articolo 36, comma 3, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 5	Articolo 36, comma 4, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 6	Articolo 36, comma 5, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 7	Articolo 36, comma 6, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 8	==
Articolo 68 <i>(Sviluppo delle tecnologie innovative)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
Articolo 69 <i>(Analisi comparativa delle soluzioni)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 70 <i>(Riuso dei programmi informatici)</i>	
comma 1	Articolo 25, comma 1, l. 24 novembre 2000, n. 340
comma 2	==
comma 3	==
comma 4	==
Articolo 71 <i>(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)</i>	
comma 1	==
comma 2	==
Articolo 72 <i>(Regole tecniche)</i>	
comma 1	Articolo 8, comma 2, d.p.r. 28.12.2000, n. 445
comma 2	==
Articolo 73 <i>(Norme transitorie per la firma digitale)</i>	
comma 1	Articolo 11, comma 1, d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 74 <i>(Aggiornamenti)</i>	
comma 1	==
Articolo 75 <i>(Abrogazioni)</i>	
comma 1	==



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante "Codice dell'amministrazione digitale".

Repertorio Atti n. 8151CV del 13 gennaio 2005

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 13 gennaio 2005

VISTA la legge 29 luglio 2003, n.229 recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione e, in particolare, l'art.10 che conferisce la delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione;

VISTO lo schema di decreto legislativo predisposto dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione del disposto dell'art.10 della legge n.229/2004 sopra citata e trasmesso con nota DAGL del 22 novembre 2004 (prot.22325);

CONSIDERATI gli esiti delle riunioni tecniche svoltesi in data 9 e 20 dicembre 2004, nel corso delle quali le Regioni hanno presentato gli emendamenti, raccolti in un documento conclusivo consegnato nel corso dell'incontro del 20 dicembre, che include in parte anche le richieste dell'ANCI e dell'UPI, e le ulteriori proposte di emendamento elaborate dall'ANCI e dall'UPI, ritenuti tutti parzialmente accoglibili da parte del Ministero delle innovazioni e tecnologie, con le motivazioni discusse nel corso della stessa riunione;

VISTO il nuovo testo predisposto dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che recepisce le richieste delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI ritenute accoglibili nel corso dell'incontro del 20 dicembre 2004, evidenziate nella versione con testo a fronte, trasmesso con nota del 23 dicembre 2004 (prot. UL/1356/04/35);

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema in esame, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento consegnato nel corso della Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (all. sub A) ritenuti accoglibili dal Ministro per le innovazioni e le tecnologie, malgrado un elemento di criticità con l'ANCI per quanto attiene la richiesta di riferimento, all'art.67, comma 1, alla Conferenza Unificata piuttosto che alla Conferenza Stato-Città, come sollecitato dai Comuni;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso nel corso della Seduta parere favorevole sul provvedimento, con le osservazioni e le richieste di impegno da parte del Governo per reperire le risorse finanziarie necessarie ad attuare il processo di digitalizzazione in atto e per procedere all'istituzione di una Agenzia nazionale come stabile sede di raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali e con la richiesta di emendamenti che prevedono la soppressione del comma 3 dell'art.9 del testo e l'inserimento, all'art.61, comma 5, del parere della Conferenza Unificata, come indicato nella nota consegnata in Seduta che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. sub B);

CONSIDERATO che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ha ritenuto accoglibili tutti gli emendamenti richiesti, ad esclusione di quello che prevede la soppressione del comma 3 dell'art.9 del testo e della sostituzione del richiamo alla Conferenza Unificata con quello relativo alla Conferenza Stato-Città;

RILEVATO che si è concordato, riguardo alla questione relativa alla Conferenza Unificata, su richiesta dell'UPI e con avviso favorevole del Governo, che l'estensione alla sede della Conferenza Unificata va operata, anche in futuro, per tutte le questioni relative all'informatica, ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali sulle singole materie specifiche

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra convenuto, le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno ritenuto di poter esprimere parere favorevole

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante "Codice dell'amministrazione digitale", secondo quanto indicato in premessa

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico Cuccia


Enrico Cuccia



ALL. A

13/1/05

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DIGITALI

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni, valutato il nuovo testo dello schema di decreto legislativo recante "Codice delle amministrazioni digitali" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2004, esprimono parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati:

Emendamento n. 1

All'art. 10, comma 6, alla fine, dopo le parole "...nel presente decreto" eliminare le parole "e delle regole tecniche vigenti".

Emendamento n. 2

All'art. 12, comma 2, alla fine, dopo le parole "...coordinato e condiviso" aggiungere le parole "per la individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 72".

Emendamento n. 3

All'art. 13, modificare il comma 2 nel seguente modo: alla fine del comma inserire dopo le parole "avvenga in conformità" le parole "delle prescrizioni tecnologiche definite nelle".

Emendamento n. 4

All'art. 60, comma 1, dopo le parole "...fruibile alle altre amministrazioni" aggiungere le parole ", senza oneri a carico di queste ultime salvo il riconoscimento di eventuali costi a carico dell'amministrazione cedente,"

Emendamento n. 5

All'art. 61, comma 5, dopo le parole "...sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni" aggiungere le parole "e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,"

Emendamento n. 6

All'art. 67, comma 1, alla fine, dopo le parole "...d'intesa con la" eliminare le parole "Conferenza Stato-città" e aggiungere le parole "Conferenza Unificata"


Emendamento n. 7

All'art. 71, comma 1, dopo le parole "Il CNIPA" eliminare le parole "previo accordo con la Conferenza Unificata"

All'art. 71, comma 2, dopo le parole "Le amministrazioni" aggiungere la parola "centrali".

Le Regioni evidenziano inoltre la necessità di reperire risorse finanziarie necessarie per accompagnare il processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni digitali, dando così coerente attuazione ai piani di azione per l'e-government italiani ed europei.

Roma, 13 gennaio 2005





ASSOCIAZIONE
NACIONALE
COMUNI
ITALIANI

Unione Province d'Italia



UPI

ALL.B



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

13/1/05
Consiglio I. C.
deschi



Parere
Schema di decreto legislativo recante codice delle pubbliche
amministrazioni digitali

Punto 2 odg)
Conferenza Unificata 13 gennaio 2005


Lo schema di codice delle pubbliche amministrazioni digitali, elaborato in attuazione dell'art 10 della legge 229 del 2003, rappresenta un passaggio essenziale per il riassetto del quadro normativo per il coordinamento informatico e informativo dei dati delle amministrazioni statale, regionale e locale, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione, nel rispetto dell'autonomia delle Regioni e delle Autonomie locali, oggi costituzionalmente garantita, sia rispetto all'organizzazione degli enti, sia rispetto alla disciplina delle funzioni esercitate.

Qualsiasi intervento di riassetto normativo in materia comunque non è sufficiente se contestualmente non vengono definiti impegni economici e investimenti che dovrebbero trovare copertura nelle leggi finanziarie per dare continuità ai Piani di azione per l'e-government italiani ed europei. Allo stesso tempo, un processo coerente di modernizzazione digitale delle pubbliche amministrazioni presuppone una regia comune di tutti i soggetti costitutivi della Repubblica, attraverso l'istituzione di un'Agenzia nazionale "federata", come sede stabile di raccordo, come previsto nel documento *"L'e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa"*.

Il codice interviene a riordinare la materia relativa alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni: stabilisce alcuni principi generali al fine di assicurare la gestione, la circolazione e la fruibilità dei documenti e delle informazioni attraverso le nuove tecnologie informatiche e telematiche; detta norme generali (che valgono anche per i privati) sui documenti informatici, le firme elettroniche, nonché sui pagamenti informatici e sulla tenuta dei registri; detta norme specifiche per le pubbliche amministrazioni sulla gestione dei documenti informatici, per assicurare la circolazione, fruibilità e pubblicità dei dati pubblici e dei servizi in rete, nonché per il riuso dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni; rinvia a regole tecniche la disciplina di dettaglio sui singoli aspetti di funzionamento delle amministrazioni digitali.

La materia della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni è estremamente complessa, poiché essa si interseca strettamente con la disciplina di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e riguarda un profilo sul quale si gioca, in gran parte, la sfida per la modernizzazione della p.a. italiana.

I rappresentanti degli enti locali, per questi motivi, in sede tecnica, hanno innanzitutto posto l'esigenza di riflettere approfonditamente sull'opportunità di varare un "Codice delle pubbliche amministrazioni digitali" che duplichi il quadro normativo di riferimento per le p.a. rispetto al vigente TU sulla documentazione amministrativa. Vi è infatti il rischio che le giuste esigenze di innovazione e completamento nel quadro normativo portino al risultato di una complicazione ulteriore della normativa e ad una conseguente maggiore difficoltà di attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni.



In secondo luogo, hanno apportato suggerimenti puntuali sul testo del "codice", che sono stati formalmente recepiti nella stesura definitiva, con l'obiettivo di salvaguardare l'autonomia degli enti nella disciplina dell'organizzazione dei propri sistemi informativi. Infatti, la competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo ed informatico dovrebbe spingere verso la formulazione di disposizioni di principio generali che possano trovare applicazione nelle Regioni e negli Enti locali nel rispetto della loro autonomia organizzativa, statutaria e regolamentare.

Riguardo ai rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali hanno sottolineato come il processo di innovazione, quando si indirizza alle autonomie territoriali, debba essere sottoposto continuamente agli accordi e alle intese in conferenza unificata. Ciò trova conferma anche rispetto alla disposizione di rinvio alle regole tecniche che dovranno essere approvate d'intesa con la Conferenza unificata, quando si riferiscono a materie di competenza delle autonomie territoriali.

Alla luce di queste considerazioni, Anci, Upi ed Uncem esprimono sullo schema di decreto legislativo in oggetto parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti allegati e richiedono al Governo un impegno per:

- reperire le risorse finanziarie necessarie per accompagnare il processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni digitali, dando coerente continuità ai Piani di azione per l'e-government italiani ed europei;
- dare attuazione al documento *"L'e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa"*, attraverso l'istituzione di un'Agenzia nazionale "federata" per l'e-government, come sede stabile di raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali.



EMENDAMENTI

Art. 9 comma 3 l'ANCI richiede che venga soppresso l'intera comma 3. (come concordato in riunione tecnica).

All'art. 61, comma 5, dopo le parole ".....sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni" aggiungere le parole "e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.





Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 1067/05

Roma, addì 10/02 2005

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto legislativo recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 229 del 2003.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI – Ministro per
l'innovazione e le tecnologie.

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n. 11995/04
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione consultiva per gli atti normativi

Adunanza del 7 febbraio 2005

N. della Sezione: 11995/04

OGGETTO:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - DIPARTIMENTO PER
L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE.
Schema di decreto legislativo recante
il “*Codice dell'amministrazione
digitale*”, in attuazione della delega
contenuta nell'articolo 10 della legge 29
luglio 2003, n. 229, “*Interventi in
materia di qualità della regolazione,
riassetto normativo e codificazione -
Legge di semplificazione 2001*”.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot.
UL/1226/04/35 del 18 novembre 2004,
pervenuta il 16 dicembre 2004, con la

quale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di decreto legislativo indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori ed estensori, presidente Livia Barberio Corsetti e consiglieri
Pier Luigi Lodi, Luigi Carbone, Paolo Troiano e Sergio De Felice;

Ritenuto quanto esposto dall'Amministrazione referente;

PREMESSO:

1. Lo schema in esame sottopone al parere del Consiglio di Stato il testo di decreto legislativo recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001*).

Il termine di scadenza della delega (fissata dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 229, pubblicata il 25 agosto 2003) impone che il provvedimento sia emanato entro il 9 marzo 2005. Il comma 3 della norma di delega consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza della delega in questione.

Lo schema, proposto dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, è corredato dei concerti dei Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, nonché del parere della Conferenza unificata, tutti pervenuti successivamente all’invio del testo dello schema.

Hanno espresso, inoltre, avviso favorevole in ordine allo schema i Ministeri della giustizia, dell’interno, delle comunicazioni e delle attività produttive, nonché il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Tale schema costituisce uno dei primi provvedimenti della nuova fase di codificazione finalizzata alla semplificazione e al riordino (ora denominato “riassetto”) normativo, sulla quale questo Consiglio ha avuto modo di esprimersi ampiamente in relazione allo schema di decreto legislativo concernente il “*Codice dei diritti di proprietà industriale*”, oggetto del parere n. 2/2004 del 25 ottobre 2004 dell’Adunanza generale. Con parere n. 11602/2004, reso nell’adunanza del 20 dicembre 2004, questa Sezione ha poi espresso il parere sullo schema di decreto legislativo recante il “*Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di consumatori – Codice del consumo*”.

A tali pareri la Sezione ritiene di poter fare integrale rinvio per tutte le considerazioni generali sul processo di codificazione e per i suggerimenti di metodo rivolti al Governo, contenuti in quella sede.

2. La norma di delega di cui all’art. 10 della legge n. 229 del 2003 ha già costituito il fondamento dello schema di decreto legislativo recante la “*Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione*”, su cui la Sezione – dopo un primo parere istruttorio del 14 giugno 2004 e i relativi adempimenti – ha espresso parere favorevole con osservazioni nell’adunanza del 30 agosto 2004 (parere n. 7904/04).

Il decreto legislativo non è stato ancora pubblicato alla data della presente adunanza.

Con il parere n. 7904/04 si è rilevato, tra l'altro, che quel provvedimento – il quale si limita ad istituire il “sistema pubblico di connettività” (SPC) e la “rete internazionale della pubblica amministrazione” abrogando un solo comma della legislazione preesistente (il comma 1 dell'art. 15 della legge n. 59 del 1997, sulla Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni-RUPA) – non reca il “riassetto in materia di società dell'informazione”, che pure la norma di delega di cui all'art. 10 della legge n. 229 del 2003 impone come condizione prioritaria, e non incide sulla ormai ampia normativa esistente in materia di “società dell'informazione” (che costituisce la rubrica della delega di cui all'art. 10) e di informatica nelle pubbliche amministrazioni.

La Sezione ha, però, rilevato come la stessa delega renda possibile un intervento di riassetto con “uno o più decreti legislativi”, ed ha quindi fornito il proprio parere favorevole intendendo – con qualche sforzo interpretativo, di cui la referente Amministrazione dà atto nella relazione dello schema in oggetto – quello schema di decreto legislativo come un intervento parziale, che riordina la materia nella (sola) misura in cui sostituisce l'SPC alla RUPA. La sua natura di “provvedimento di riassetto normativo” (e in ultima analisi il rispetto della norma di delega) era, allora, stata fatta salva a condizione che l'intervento confluisse, poi, nella generale codificazione della materia nel rispetto del comma 1 dell'art. 10, divenendo “uno” tra i “più” decreti legislativi di riassetto.

Nel merito dello schema, si è segnalata la necessità di integrare quello schema con una o più disposizioni che rendano esplicite ed effettive, sul piano amministrativo, le commendevoli finalità esposte dall'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e contenute, a livello di principio o di dichiarazione di intenti, nello schema, specie in relazione alla necessità di attuare in maniera concreta la lettera *b*) del comma 1 della norma di delega (art. 10 legge n. 229 del 2003), che – introducendo un criterio incisivo e innovativo – consente di modificare la disciplina vigente “*al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica*” dalle P.A. e “*di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali*”.

Sempre sulla stessa materia, la Sezione è intervenuta con altri due avvisi che vanno tenuti presenti anche per lo schema in esame: il parere istruttorio n. 6786/04 reso dall'adunanza del 19 aprile 2004 (che allo stato risulta ancora da ottemperare) sullo schema di regolamento del Ministero dell'interno sull'Indice nazionale delle anagrafi – INA, e il parere n. 7903/04, reso nell'adunanza del 14 giugno 2004, sullo schema di d.P.R. recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, che risulta essere stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

3. A differenza dell'intervento parziale di cui sopra, lo schema in oggetto affronta per la prima volta in modo organico il tema dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (cd. ICT) nelle pubbliche amministrazioni, nonché della disciplina dei fondamentali principi giuridici applicabili al documento informatico e alla firma digitale.

Si tratta di un'opera di indubbio rilievo sistematico, che può fornire ai cittadini, alle imprese e alle stesse pubbliche amministrazioni uno strumento normativo ampio, tale da orientare in maniera organica i processi di innovazione in atto.

Uno strumento, quello del codice, che – vista la assoluta peculiarità della materia trattata – può contribuire non soltanto alla erogazione di servizi più efficienti e veloci, ma anche a consentire forme innovative di partecipazione alla vita amministrativa e politica. Che può avvicinare i destinatari dell'innovazione (i cittadini, le imprese, la società civile) ai suoi protagonisti (gli amministratori, i funzionari e gli impiegati pubblici), nella nuova “amministrazione digitale”, attraverso un intervento più tradizionale e di chiara leggibilità come è un codice, ossia una raccolta organica di disposizioni legislative.

La Sezione ritiene, quindi, di dover dare atto alla referente Amministrazione di essersi data carico con impegno di tale opera generale di riordino – indicata, sin dal parere n. 7904/04, come l'unica in grado di attuare compiutamente la delega in questione – e di avere effettuato uno sforzo consistente per accelerare il più possibile, fino quasi a forzare, il cambiamento e l'innovazione (e in quest'ottica devono essere lette sia alcune dichiarazioni puramente programmatiche e di principio che la scelta di opzioni particolarmente radicali, che operano l'abbandono irreversibile delle modalità amministrative più tradizionali. Ma, come si dirà, questa impostazione impone un bilanciamento di tali estremi).

CONSIDERATO:

4. Alla stregua della rilevanza dell'intervento, la Sezione ritiene che l'opera in questione meriti di essere considerata con particolare attenzione e ulteriormente rafforzata, ricercando e segnalando i profili in cui la disciplina può essere resa più completa, ovvero più coerente con il contesto ordinamentale su cui va ad incidere, o più concreta e operativa nei confronti dei cittadini, o più flessibile nell'intervento normativo di riassetto.

La Sezione è, infatti, dell'avviso che lo schema di codice presenti rilevanti peculiarità e aspetti problematici, rispetto ai quali le scelte effettuate esigono chiarimenti, o ulteriori sostegni motivazionali, oppure richiedono una riconsiderazione più meditata, da svolgere in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (peraltro, i concerti e gli avvisi già resi non appaiono fornire motivazioni specifiche), anche alla stregua delle osservazioni contenute nel presente avviso.

4.1. Prima di esporre puntualmente le osservazioni della Sezione – sia quelle generali sulla struttura dell'intervento che quelle specifiche sui singoli articoli dello schema – si ritiene opportuno raggruppare, qui di seguito, i profili di fondo alla stregua dei quali si invitano il Dipartimento dell'innovazione e le altre amministrazioni interessate – in primo luogo, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero della giustizia e quello dell'interno – ad adeguare lo schema di codice.

In sintesi, le osservazioni della Sezione mirano a conseguire:

- un testo che sia più completo e “leggibile” sull'argomento centrale della disciplina, quello della “amministrazione digitale”, che ricomprenda, quantomeno, anche le normative in corso di adozione sul sistema pubblico di connettività – SPC, sull'indice delle anagrafi – INA e sulla posta elettronica certificata (anche recando contestualmente una raccolta organica di norme regolamentari sulla stessa materia) (cfr. *infra*, il punto 6);

- un testo che affianchi alle enunciazioni programmatiche e di principio, contenute in varie parti del testo, norme precettive – applicabili tramite un processo graduale e guidato di implementazione o, in altri casi, direttamente esecutive – volte all'effettivo perseguimento delle finalità della delega “*di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali*” (cfr. *infra*, il punto 7);

- un testo che non renda incomplete altre discipline già organiche (come quella sulla documentazione amministrativa) e che non tenda ad assorbire la disciplina del procedimento o della documentazione amministrativa, ma che operi il necessario riordino ripensando “a livello informatico” la disciplina sostanziale, nelle sedi sistematicamente proprie (cfr. *infra*, il punto 8);

- un testo che non rechi una consistente rilegificazione in una materia la quale invece richiede – ontologicamente – la massima flessibilità e che demandi una buona parte della disciplina ad una (possibilmente coeva) raccolta di norme regolamentari (ovvero, eventualmente, a raccolte distinte per i diversi livelli normativi secondari) (cfr. *infra*, il punto 9);

- un testo che, nell'accelerare il cambiamento, prevenga con misure concrete l'incremento (allo stato ipotizzabile) del fenomeno del *digital divide* o i rischi che potrebbero derivare dalla troppo rapida scomparsa del documento cartaceo e da una separazione delle discipline della gestione dei documenti da quella degli archivi (cfr. *infra*, il punto 10);

- un testo che, pur nella opportuna centralizzazione di alcuni profili della disciplina, tenga in maggiore considerazione le esigenze di raccordo con le reti regionali e locali integrando – sul modello del sistema pubblico di connettività – a livello statale, la disciplina generale del procedimento amministrativo come disciplina generale valevole anche per le Regioni ma che consenta altresì ai sistemi informatici pubblici regionali e locali di svilupparsi e migliorare le prestazioni, nella compatibilità con l'intero sistema ma nel rispetto dell'autonomia (cfr. *infra*, il punto 10);

- un testo che, conseguentemente, sia accompagnato dalla previsione di risorse umane e finanziarie adeguate, nonché dalle ulteriori disposizioni di preparazione, attuazione e messa a regime, anche graduale, che consentano una effettiva realizzazione della riforma e delle finalità della delega.

4.2. Considerata la natura strutturale di talune delle osservazioni del presente parere e ritenuto che svariate tra esse debbano essere risolte con la partecipazione delle amministrazioni richiamate, ma constatate altresì la prossimità della scadenza del termine della delega e l'impossibilità di rispettarlo laddove si dovesse procedere ad approfondimenti istruttori, la Sezione suggerisce sin d'ora di valutare l'eventualità di stabilire un congruo termine per l'entrata in vigore dello schema in oggetto (ad esempio, 180 o 240 giorni).

Ciò consentirebbe, oltre che di preparare adeguatamente le amministrazioni e gli operatori ai cambiamenti introdotti, di predisporre la raccolta di norme regolamentari di cui si dirà *infra*, al punto 9, nonché di far confluire le modificazioni che eventualmente non vi fosse stata la possibilità di apportare con il necessario approfondimento in uno o più decreti legislativi correttivi, consentiti dall'art. 10, comma 3, della legge n. 229 del 2003.

In questo modo, entrambi tali tipi di intervento potrebbero entrare in vigore a breve distanza (o addirittura quasi contemporaneamente) al codice in esame.

5. Ai fini di un proficuo completamento dell'*iter* dello schema, proprio alla stregua del suo notevole rilievo, nell'ulteriore corso del provvedimento (eventualmente anche contemporaneamente all'esame del Parlamento) occorrerà dunque acquisire, in relazione alle osservazioni contenute nel presente parere, gli avvisi delle altre amministrazioni – concertanti e non – sugli aspetti di propria competenza.

5.1. In primo luogo, relativamente al Ministero dell'economia e delle finanze, essendo pervenuti alla Sezione soltanto gli avvisi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei

cui rilievi peraltro lo schema non tiene conto, occorrerà trasmettere il presente parere, oltre che a quel Dipartimento, anche al Dipartimento del tesoro. Il Ministero dell'economia dovrà, infatti, nuovamente pronunciarsi:

- in via generale, sulla concreta "fattibilità" dei cambiamenti profilati dal nuovo codice (informatizzazione di tutto il sistema della P.A. italiana e dei suoi rapporti coi privati in due anni) senza alcuna contestuale previsione di risorse aggiuntive e di copertura finanziaria. In particolare, sembra richiedere un esplicito, ulteriore pronunciamento da parte della Ragioneria generale dello Stato l'affermazione della relazione di accompagnamento (pagina 2) secondo cui "questo profondo ammodernamento delle P.A. ... non potrà che attuarsi tramite l'orientamento delle spese ordinarie al perseguimento delle finalità indicate", specificando eventualmente con maggiore precisione – ancorché in termini generali – nel testo e nella relazione finale quali delle finalità attualmente perseguite dovranno essere pretermesse a causa di tale nuovo "orientamento" delle risorse ordinarie;

- specificamente, su svariate disposizioni del testo (e segnatamente gli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 31 comma 4, 35, 38, 56, 61 e 62, di cui si dirà caso per caso *infra*, ai punti successivi), le quali, se davvero non recanti spesa, non possono essere intese come disposizioni precettive e dovranno quindi essere interamente riconsiderate in ottemperanza al presente parere, ovvero integrate da altre più concrete disposizioni;

- sulla praticabilità della richiesta "di impegno da parte del Governo per reperire le risorse finanziarie necessarie ad attuare il processo di digitalizzazione in atto", che è stata inserita nel parere della Conferenza unificata del 20 gennaio 2005. Si veda altresì, sempre sulla questione delle risorse finanziarie, il più ampio pronunciamento reso dalla Conferenza unificata il 13 gennaio 2005, allegato al predetto parere del 20 gennaio, secondo il quale, tra l'altro, "qualsiasi intervento di riassetto normativo in materia comunque non è sufficiente se contestualmente non vengono definiti impegni economici e investimenti che dovrebbero trovare copertura nelle leggi finanziarie per dare continuità ai piani di azione per l'*e-government* italiani ed europei".

Appare, infine, necessario uno specifico pronunciamento degli uffici competenti del Ministero dell'economia riguardo a singole misure previste dal codice in relazione a competenze dirette del Dicastero e, in particolare, un espresso avviso del Dipartimento del tesoro sulla parte riguardante il settore del debito pubblico e le modalità dei pagamenti e del Dipartimento per le politiche fiscali sui profili relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi per via telematica.

5.2. Inoltre, è necessario che si esprimano sugli specifici punti sollevati con il presente parere il Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia. Ciò

al fine di indurre l'Amministrazione proponente a motivare con maggiore ampiezza alcune scelte effettuate con lo schema in questione, nonché ad eventualmente riconsiderarne altri profili.

Per il seguito dell'*iter* appare innanzitutto necessaria una specifica, ulteriore collaborazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica – che pure ha già fornito il suo concerto – in relazione a tutti i profili di incidenza dello schema in oggetto sulla disciplina generale del procedimento amministrativo, nonché alla “perimetrazione” del codice rispetto al testo unico sulla documentazione amministrativa n. 445 del 2000, di cui si dirà ampiamente *infra*, ai punti successivi (in particolare ai punti 8 e 9). Molti problemi sollevati dallo schema e molte questioni di connessione tra lo schema di codice in oggetto e il menzionato testo unico non potranno, quindi, essere risolti senza la attiva partecipazione, nella fase successiva dell'*iter* dello schema, del Dicastero responsabile per la disciplina generale della pubblica amministrazione.

Occorre, inoltre, che per la redazione del testo definitivo si acquisiscano almeno gli avvisi motivati: del Ministero della giustizia su alcune questioni di rilievo, di seguito individuate, e segnatamente su quelle che incidono sulla rilevanza probatoria dei documenti, sull'ordinamento civile con particolare riguardo ai rapporti tra privati (artt. 17 e 18), sulla attività notarile; del Ministero dei beni culturali e ambientali per l'archiviazione degli atti; del Ministero dell'interno per quanto attiene alle carte di identità elettronica (il d.P.R. n. 445 del 2000 era stato adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia) e per i rapporti con l'Indice nazionale delle anagrafi – INA, che avrebbe dovuto essere costituito con regolamento ministeriale di cui al parere istruttorio di questa Sezione n. 6786/2004 reso dall'adunanza del 19 aprile 2004, che – come si è detto – allo stato risulta ancora da ottemperare.

6. Un primo profilo generale da rimettere alla riconsiderazione del Dipartimento proponente e delle amministrazioni innanzi menzionate è quello della necessità di completare la disciplina organica già contenuta nello schema.

Una delle caratteristiche dell'intervento, infatti, già evidenziata nel precedente parere n. 7904/04 – dovrebbe essere quello della sua esaustività e sistematicità, quantomeno in relazione agli strumenti portanti dell'innovazione digitale nelle pubbliche amministrazioni (cfr., in particolare, la lettera *d*) della norma di delega, che impone anche di “realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo”.

Lo schema in oggetto, invece, si limita a riordinare soltanto una parte della disciplina attualmente vigente, come si evince chiaramente dalla “tabella di corrispondenza” e dalla norma sulle abrogazioni, che in realtà si incentra esclusivamente su due delle molteplici fonti normative riguardanti l’informatizzazione dell’amministrazione pubblica (ossia sul recente d.lgs. n. 10 del 2002 e, soprattutto, sul testo unico sulla documentazione amministrativa, che peraltro costituiva già un riordino della materia: sulle relative problematiche, cfr. *infra*, i punti 8 e 9). L’effetto di riassetto normativo richiesto dalla delega ne risulta, ad avviso della Sezione, fortemente limitato, non sfruttandosi appieno le potenzialità innovative della delega.

A titolo esemplificativo, una rilevante lacuna – che pure il precedente parere della Sezione n. 7904/04 aveva raccomandato di evitare – è la mancata considerazione nel codice della disciplina del sistema pubblico di connettività (SPC) di cui al precedente schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 10 della legge n. 229 del 2003, menzionato *retro*, al punto 2. Tale sistema costituisce invece, per ammissione dello stesso Dipartimento per l’innovazione, nella relazione a quello schema di decreto legislativo, uno degli assi portanti della riforma, oltre che un esempio di interazione costruttiva tra Stato, Regioni ed autonomie locali e tra i loro sistemi informativi.

In altri termini, se nel precedente parere si affermava che un intervento additivo come la creazione dell’SPC non può prescindere dal “riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia”, che peraltro ispira l’intera legge n. 229 del 2003, vale anche – e a maggior ragione – il reciproco, perché un codice non può non contenere, al suo interno, una innovazione così recente e cruciale come quella di cui al richiamato schema.

Il codice va, altresì, integrato con la disciplina (quantomeno nelle sue linee generali di rango legislativo) dell’Indice nazionale delle anagrafi (INA), per il quale si rinvia alle osservazioni specifiche contenute nel parere istruttorio di questa Sezione n. 6786/04 del 19 aprile 2004 e dell’utilizzo della posta elettronica certificata, di cui al parere della Sezione n. 7903/04 del 14 giugno 2004.

Dovrebbe poi, in generale, tenersi conto con maggiore organicità delle varie altre normative sulla materia che non risultano comprese nel codice. Per tutte valga, anche qui a titolo di mero esempio, la menzione delle recenti “*misure telematiche*” contenute nella stessa legge di delega n. 229 del 2003 in un apposito capo III (artt. da 16 a 19) e in particolare la necessità di considerare, nella disciplina codificata, il “*Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese*” (art. 16 legge n. 229 del 2003) e la “*Consultazione in via telematica*”, che recepiscono a livello legislativo (senza che, peraltro, risulti essere stata fornita un’ulteriore attuazione a tali previsioni) precise raccomandazioni all’Italia fornite dall’OCSE nel suo Rapporto *Regulatory Reform in Italy* del 2001; manca, altresì, il recepimento dell’art. 19 della stessa l. n. 229, sulla

accessibilità informatica dei “*Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile*” (che invece risulta in buona parte ormai realizzata). Ma gli esempi potrebbero essere molteplici, sino alla recente legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), ai commi 80, 149, 172, 187, 188, 332 e 333, 374, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 429, 431 dell’art. 1, con le questioni che essi pongono in materia di firma elettronica e di autonomia delle singole amministrazioni.

Infine, appare necessario prendere in considerazione anche la legge di riforma della disciplina generale del procedimento di cui alla legge n. 241 del 1990 (ormai definitivamente approvata, anche se non ancora pubblicata). La riforma introduce nella legge n. 241 (come art. 3-*bis*) un principio generale sull’“*uso della telematica*” (termine che andrebbe coordinato con quelli, diversi, utilizzati dal codice), secondo il quale “*Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*” e reca altri riferimenti (ad esempio, alla conferenza di servizi informatizzata di cui agli artt. 14 e seguenti della stessa legge n. 241 come modificati dalla riforma appena approvata).

Ciò rende ancora più evidente una delle questioni di fondo della materia in esame (di cui si dirà *infra*, al punto 8): quella dei rapporti tra procedimento amministrativo e disciplina della “digitalizzazione”, che il codice risolve – alquanto sommariamente – assorbendo in sé parti della disciplina, senza modificare (o limitandosi ad abrogare) la disciplina “amministrativa” delle stesse procedure.

7. Una seconda questione di tipo strutturale – anch’essa, come la precedente, già rilevata nel precedente parere n. 7904/04 ma non recepita in questa sede – è quella della necessità di accompagnare alle enunciazioni di principio norme direttamente precettive, che non rimettano l’attuazione di tali principi esclusivamente alla volontà (mutevole per definizione) di attuarle da parte delle singole amministrazioni.

Come rilevato dalla migliore dottrina, la presenza di nuovi mezzi di svolgimento dell’attività amministrativa impone, quando le innovazioni lo consentono, il compimento di operazioni di adattamento dei vecchi istituti alle nuove situazioni (si ricordi l’insegnamento di “interrogare i nuovi ordinamenti adoperando gli antichi istituti e modificandoli, quando necessario”).

Oltre che di un generale criterio di qualità della produzione normativa, si tratta in questo caso di uno specifico precetto contenuto nella norma di delega più volte richiamato nel parere n. 7904/04.

Come già avvertito nel precedente avviso, se la norma di delega (alla lett. *b*) del comma 1 dell'art. 10) consente di innovare la legislazione vigente allo scopo (pressoché esclusivo) di “*garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica*” dalle P.A. e “*di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi*”, il decreto delegato non può limitarsi a ribadire tali finalità, ma deve darne concreta ed effettiva attuazione, prevedendo effetti giuridicamente rilevanti per le pubbliche amministrazioni e consentendo, in caso di inerzia o di inadempimento della nuova disciplina, il ricorso da parte di cittadini e imprese agli ordinari strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale. La mancata effettività delle disposizioni generali non potrebbe che ricadere sulla credibilità dell'intera riforma.

In quest'ottica, ad esempio, appare corretto ma non sufficiente inserire, all'inizio del codice, una serie di previsioni programmatiche e di principio (su cui cfr. *amplius infra*, il punto 12.2), senza prevedere effetti concreti, dal punto di vista della disciplina amministrativa, in materia di “diritti” dei cittadini e delle imprese, di documentazione amministrativa, di rilascio degli atti amministrativi, di erogazione dei servizi pubblici *on line* e di accesso telematico a tali servizi da parte del pubblico.

Né potrebbe sostenersi che le necessarie disposizioni integrative potranno essere introdotte per la prima volta con le “regole tecniche” di cui all'art. 72 dello schema. Pur se va probabilmente rilevata la natura regolamentare di tali “regole tecniche” (come già riconosciuto dal Dipartimento in sede di adempimento istruttorio sullo schema dell'SPC: cfr. *infra*, il punto 17, *sub* art. 72), le disposizioni integrative in parola si configurano come norme generali, applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni, che incidono direttamente sui procedimenti amministrativi e sulle posizioni soggettive dei cittadini e delle imprese. Appare, quindi, necessario che esse siano contenute in una fonte normativa di rango primario, quale è il presente schema di codice. Esso potrà invece, ovviamente, collegarne la concreta vigenza al momento della operatività delle singole “regole tecniche”.

Per esempio, un primo modello per rendere effettive alcune delle suindicate finalità (suggerito già dal citato parere n. 7904/04) potrebbe rinvenirsi nella introduzione di un principio generale e precettivo simile a quello contenuto nell'art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, secondo il quale “le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultano elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse siano tenute a certificare”.

Altra possibilità sarebbe quella di prevedere la liberazione dei cittadini e delle imprese dall'onere di fornire ad una amministrazione pubblica, in generale o per determinate procedure, tutti gli atti o i documenti comunque reperibili da altre amministrazioni in via telematica o informatica (per esempio, limitatamente a determinate categorie di soggetti pubblici, a causa del sistema di

interconnessione: un caso tipico potrebbe essere quello dei titoli, da esibire in un concorso pubblico, o in una gara di appalto, che fossero già in possesso di altre amministrazioni, che attualmente continuano ad essere richiesti come necessario elemento integrativo della domanda).

La riconsiderazione di questo profilo molto rilevante dell'impianto dovrebbe indurre a modificare anche la asserzione della relazione di accompagnamento (pag. 2) secondo cui "il decreto legislativo non comporta alcuna spesa o onere per il bilancio pubblico" e che "siffatta circostanza deriva dalla stessa natura di codice rivestita dal testo, e dunque dalle stesse finalità generali e programmatiche che essa presenta".

Come si è detto, la natura del codice e la specifica norma di delega impongono, al contrario, una precettività dell'intervento codicistico, che, si ripete, può innovare solo al fine di "garantire – con norme direttamente applicabili e non solo programmatiche – *la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici*", o di "assicurare – anche qui con norme non solo "generali e programmatiche" – *ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi*".

Di ciò dovrà tenere specificamente conto anche il Ministero dell'economia, nell'adempiere al richiesto intervento sul seguito dell'*iter* dello schema, quantomeno nel prevedere un obbligo espresso di distogliere le risorse per "spese ordinarie" (da individuare specificamente) e di ri-orientarle a favore dell'innovazione digitale (cfr. *retro*, il punto 4).

Inoltre, accanto alle disposizioni integrative di cui si è detto andrebbe altresì prevista una specifica normativa attuativa per l'effettiva (e verosimilmente graduale) messa in pratica delle finalità enunciate dal codice (soprattutto dal suo Capo I), prevedendo, oltre alla individuazione delle risorse nell'ambito delle "spese ordinarie" (se tale procedimento è ritenuto corretto dal Ministero responsabile), la definizione in concreto di programmi di sperimentazione, di formazione e di graduale "messa a regime" delle innovazioni annunciate.

8. Le problematiche sinora esposte dovrebbero condurre a valutare l'opportunità di un consistente rafforzamento ed ampliamento della portata del codice in oggetto.

D'altro canto, non può tacersi di un terzo profilo problematico (ampiamente messo in evidenza dai primi due pareri di questo Consiglio di Stato sulla nuova fase della codificazione, il parere n. 2/2004 dell'Adunanza generale e il n. 11602/2004 della Sezione): quello della "perimetrazione" del codice e, in generale, del rapporto tra la disciplina sulla digitalizzazione dell'amministrazione e quella sul procedimento amministrativo digitalizzato.

In generale, si deve osservare che nel codice non si prevede quale delle fasi del procedimento amministrativo (in genere e non solo statale), dalla fase di iniziativa o comunicazione di avvio del

procedimento, alla fase della istruttoria (produzione o comunicazione di atti o di avvenuta ricezione di atti), alla fase determinativa (si pensi a procedure automatizzate, che limitano la discrezionalità quasi ad azzerarla, nelle quali la volontà è quasi del computer o del programma), alla fase di integrazione della efficacia (si pensi alla comunicazione, recettività o pubblicità rese con il mezzo informatico), possa avvenire con modalità informatiche e telematiche. Nulla stabilendosi in relazione alle varie fasi del procedimento amministrativo, non si percepisce il vantaggio che dall'informatizzazione del procedimento può derivare al cittadino e utente di pubblici servizi.

8.1. Il problema della perimetrazione del codice si pone, poi, con particolare delicatezza nei confronti di una normativa anch'essa già riordinata di recente, che sta fornendo buoni risultati: quella del testo unico sulla documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e connessi testi A – d.lgs. n. 443 del 2000 – e B – d.P.R. n. 444 del 2000).

Appare, anzi, quantomeno singolare che la norma sulle abrogazioni (art. 75) si incentri come si è detto esclusivamente sul d.lgs. n. 10 del 2002 e sul t.u. n. 445 del 2000, così concentrando (e limitando) la propria opera di “riassetto” su una normativa che in realtà era stata già riordinata di recente, tralasciando invece tutte le altre norme sulla materia, presenti, spesso in modo asistemico, in molteplici fonti dell'ordinamento.

Questo Consiglio di Stato considera, poi, con preoccupazione il rischio che si pervenga nuovamente alla frammentazione di una disciplina che, dopo lunga attesa (di oltre trent'anni) e svariati tentativi, era stata riordinata organicamente. In relazione allo schema di quel testo unico, la Sezione (parere n. 147/00 del 18 settembre 2000) aveva, tra l'altro, apprezzato la scelta di raccogliere in un'unica fonte normativa sia le disposizioni relative alla tradizionale documentazione amministrativa cartacea (certificati, autocertificazioni, dichiarazioni, *etc.*) che quelle relative alla documentazione informatica (documento elettronico, firma digitale, *etc.*), fornendo ai cittadini una sede unitaria della disciplina e favorendo in tal modo anche la progressione da un modello di documentazione ad un altro. In proposito, il citato parere aveva anche affermato che l'informatica costituisce uno strumento al servizio dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e che va direttamente integrata nella disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.

Nel codice in oggetto sembra, invece, che si estrapoli la disciplina di quel testo unico che riguarda l'amministrazione digitale. Senza menzionare il fatto che nel testo unico citato si eliminano norme regolamentari per trasformarle in norme tecniche, mentre nello schema in esame si rilegificano norme regolamentari, con conseguenze negative per la flessibilità dell'intera disciplina (sulla possibilità di intervenire anche a livello subprimario, cfr. *infra*, il punto 9).

La disciplina sembra, dunque, separarsi nuovamente e al tempo stesso irrigidirsi, laddove sarebbe possibile, invece, integrare e rafforzare la precedente raccolta normativa organica, con un'opera di novella cui si potrebbe provvedere nell'ambito dell'esercizio di questa stessa delega:

- attraverso lo stesso codice, eventualmente con un titolo separato ed esclusivamente dedicato alla novella di un'altra disciplina organica;
- ovvero, preferibilmente, con un separato e contestuale decreto legislativo di novella che modifichi i profili di quella normativa organica da migliorare e ammodernare;
- peraltro, coevamente al codice in oggetto, si potrebbe provvedere anche per il livello regolamentare, prevedendo eventualmente un distinto ma contemporaneo intervento anche sulle norme di rango secondario contenute in quel testo unico.

8.2. Quello dei rapporti con il testo unico sulla documentazione amministrativa rappresenta un esempio, ancorché il più rilevante, del rapporto tra due ambiti di materie sopra individuate (la digitalizzazione dell'amministrazione e il procedimento amministrativo digitalizzato) i cui confini andrebbero definiti con maggiore visione sistemica dell'ordinamento, operando – di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica – una generale riconsiderazione sulla natura strumentale della “digitalizzazione” rispetto al servizio reso dalle amministrazioni pubbliche o ai provvedimenti da queste adottati (e non viceversa) e, più in generale, sulla strumentalità del cambiamento portato dalle tecnologie dell'informazione rispetto al più generale cambiamento necessario (e certamente in parte già in atto) nella *fonction publique* del nostro Paese.

Da tale riconsiderazione – da effettuarsi, semmai, anche con gli interventi correttivi di cui al comma 3 dell'art. 10 di delega, calibrando eventualmente su tali interventi l'entrata in vigore dell'intera riforma (cfr. *retro*, il punto 5.2) – potrebbe conseguire un duplice effetto positivo. La riferente Amministrazione, senza rinunciare alla capacità innovativa del codice, potrebbe in tal modo:

- da un lato, modificare la sede sistematica di taluni suoi interventi e, con il medesimo decreto legislativo in oggetto o con un altro decreto, collocare alcune delle disposizioni ora comprese nel codice in altri contesti normativi organici o generali (come ad esempio la legge generale sul procedimento ovvero il testo unico della documentazione amministrativa);
- dall'altro (ri)trasferire altre disposizioni contenute nello schema in una raccolta di norme di natura regolamentare, da redigere contemporaneamente all'intervento di rango primario, conservando una maggiore visione d'insieme delle varie politiche perseguite senza asservirle tutte a quella della pur fondamentale “digitalizzazione” dell'amministrazione.

In ogni caso, non si potrebbe in alcun modo prescindere dalla necessità di inserire, all'interno dell'abrogando (parzialmente) testo unico sulla documentazione amministrativa, disposizioni di raccordo con il codice in esame, che rendano più chiara e leggibile all'utente l'esistenza di una seconda, diversa disciplina in luogo di quella unitaria oggi vigente.

9. Un ulteriore profilo di rafforzamento complessivo dell'intervento è quello relativo ai rapporti tra i diversi livelli di fonti normative e in particolare tra legge e regolamento, di cui si è più volte fatta menzione nei punti precedenti.

Se la nuova fase di "codificazione" di cui alla legge n. 229 del 2003 si caratterizza, rispetto ai "testi unici misti" di cui all'abrogato art. 7 della legge n. 50 del 1999, dall'abbandono dell'inclusione di disposizioni di rango regolamentare e dalla capacità innovativa attribuita oggi al legislatore (primario) delegato, ciò non significa che il codice debba necessariamente operare, nel nome della unitarietà della disciplina, la "rilegificazione" di molte norme ora previste al più flessibile livello regolamentare, come invece fa il codice in oggetto (basti osservare la tabella di corrispondenza e il cospicuo numero di norme regolamentari che trovano ora sede tra le disposizioni del codice, aventi natura legislativa).

Peraltro, la rilegificazione appare particolarmente controindicata proprio in una materia come quella in oggetto, in cui anzi alcune disposizioni tecniche, a rapidissima evoluzione, dovrebbero essere rese ancora più flessibili (un meccanismo analogo è previsto, correttamente, dal testo unico sulla documentazione amministrativa). Appare, infatti, limitativo volere codificare la fase attuale (fermatasi, allo stato della tecnica, alla firma digitale, di cui la dottrina afferma la artificiosità), mentre in un futuro, forse anche imminente, potrebbero raggiungersi diverse e più efficaci modalità di esternazione degli atti o di apposizione di sigilli, *etc.* (si pensi alla impronta del dito, alla identificazione attraverso l'iride, alla certezza del dna per la identità dei soggetti, alla videoconferenza certificata).

Questo Consiglio di Stato ha più volte affermato la possibilità e l'opportunità – specialmente in casi come quello di specie – di emanare contemporaneamente al codice, di rango primario, una raccolta organica di norme secondarie, che trova anche uno specifico fondamento autorizzatorio nella stessa legge n. 229 del 2003 (cfr. il più volte citato parere n. 2/04 dell'Adunanza generale).

Alla stregua di tale disposizione generale, e in considerazione del fatto che il Governo può in ogni momento avvalersi della propria potestà normativa secondaria, che è una potestà autonoma e non "delegata" (ovviamente, per le sole materie consentite ai sensi dell'art. 117 Cost.), può ritenersi che la redazione e l'adozione di un *corpus* organico di norme di natura regolamentare possa

avvenire anche contemporaneamente al processo di adozione del codice e *non richieda un ulteriore fondamento legislativo* nelle specifiche norme di delega “sostanziale” per le singole materie.

Difatti, la codificazione deve garantire il più possibile non solo l’organicità della materia oggetto del riordino ad un dato livello normativo (quello primario), ma anche la sua completezza. E tale completezza non può prescindere, per le materie in cui la competenza sia rimasta in capo allo Stato, dalla normazione secondaria: non solo quella di natura attuativa e integrativa, ma anche quella di eventuale delegificazione.

Sotto questo profilo, l’introduzione di un *corpus* normativo compiuto soltanto per la normazione di livello primario e non anche per quella di livello secondario può apparire un limite rilevante per la denunciata rilegificazione dei profili più strettamente connessi, ma anche per la stessa immediata operatività della disciplina, per la sua completezza, per la sua leggibilità, per la sua diretta applicabilità da parte degli operatori e degli interpreti.

Certo, occorrerebbe un accorto sistema di rinvii tra i due testi – che resterebbero comunque separati, a differenza che nei testi unici misti – ma la loro redazione contemporanea potrebbe risultare vantaggiosa anche a questo scopo (anzi, sarebbe auspicabile la pubblicazione sulla medesima Gazzetta Ufficiale di entrambi i testi, a fini di leggibilità e di chiarezza, per offrire agli operatori un unico “testo” con la normativa completa).

Per quanto riguarda, invece, le norme regolamentari già “codificate” nel t.u. n. 445 del 2000, appare sufficiente una mera opera di novella di quella raccolta organica, operando sul suo “testo B”, contenente le sole norme regolamentari (d.P.R. n. 444 del 2000).

Un diverso ordine di problemi riguarda il rapporto tra i diversi livelli di fonte secondaria in un eventuale testo unico *ad hoc*: su tale specifico profilo si rinvia a quanto affermato nel più volte citato parere n. 2/04.

10. Un altro gruppo di rilievi riguarda il ruolo conferito dal codice al documento informatico e la mancata previsione di una dettagliata e credibile normativa transitoria per il progressivo abbandono (e, nell’ottica del codice, per la progressiva scomparsa) del documento cartaceo così come oggi conosciuto.

Come affermato *retro*, al punto 3, la Sezione comprende l’esigenza di “forzare il cambiamento” in cui si muove la referente Amministrazione, che ha condotto alla scelta di opzioni particolarmente radicali e alla previsione dell’abbandono irreversibile di alcune modalità amministrative più tradizionali.

Tale scelta – pur se astrattamente condivisibile – rischia di produrre rilevanti controindicazioni se non accompagnata da interventi di bilanciamento, allo stato non presenti nel

codice. Pertanto, le osservazioni che seguono vanno lette non già nel senso di rallentare il cambiamento o di introdurre deroghe, ma al contrario nel senso di completarlo con idonee misure di preparazione e di attuazione e di accompagnarlo ad altri interventi di sostegno, a garanzia della sua stessa “fattibilità”.

Ad avviso della Sezione, vanno evidenziati quantomeno quattro profili:

- quello della possibile introduzione di disuguaglianze sociali in relazione al diverso livello di dimestichezza con le tecnologie dell’informazione (o, in alternativa, della possibilità di una sostanziale inattuazione delle previsioni *de quibus*);
- quello della non sufficiente considerazione della necessità di raccordo con Regioni e autonomie locali;
- quello della possibile perdita del ruolo di certezza e di testimonianza storica del documento amministrativo come sinora conosciuto;
- quello della sicurezza e della “tenuta” del nuovo assetto, anche per i casi estremi di crisi “sistemiche”, in assenza di previsioni che consentano un funzionamento “non elettronico” della vita pubblica.

10.1. Più di un autore, anche in sede internazionale, ha messo in luce i rischi di una completa “digitalizzazione” dell’amministrazione pubblica in assenza di misure volte a bilanciare tale radicale innovazione. Uno dei pericoli principali – che fa parte del fenomeno noto come *digital divide* – è quello che un rilevante numero di cittadini (anziani, disabili, soggetti con basse scolarità, emarginati, abitanti in aree remote o rurali, in ritardo con l’ “alfabetizzazione informatica” o semplicemente diffidenti) possa risultare discriminato o addirittura socialmente emarginato da un passaggio radicale e non bilanciato ad un’amministrazione esclusivamente digitale.

Pertanto, il cospicuo numero di previsioni generali e programmatiche presenti nel codice dovrebbe essere accompagnato da interventi specifici di sostegno per i cittadini che non siano in grado di avvalersi delle nuove tecnologie dell’informazione. Alla effettiva attuazione di tali interventi dovrebbe essere condizionata l’intera riforma, eventualmente anche agendo su una diversa disciplina dell’entrata in vigore delle singole disposizioni (in proposito, appare ad esempio piuttosto rigida la previsione di cui all’art. 58 dello schema: cfr. *infra*, il punto 15.1) In altri termini, l’abbandono delle modalità tradizionali di azione amministrativa va necessariamente accompagnato da misure concrete – che richiedono una consona copertura finanziaria e amministrativa – che prevedano azioni adeguate per l’implementazione dei nuovi processi, sia dal punto di vista tecnico che da quello umano (anche con riferimento ad appositi processi formativi e di “alfabetizzazione informatica avanzata” degli attuali dipendenti pubblici), nonché da norme transitorie e di raccordo

che assicurino la continuità di azione pubblica e scongiurino possibili momenti di *impasse* nel passaggio da un sistema all'altro.

10.2. Un ulteriore elemento di perplessità sull'assetto previsto dal codice è che esso appare prescindere, nella sostanza, dal ruolo delle Regioni e delle autonomie locali (soprattutto dei comuni), che costituiscono invece il livello principale sul quale agire per una effettiva erogazione *on line* dei servizi pubblici – quantomeno di quelli prioritari – a cittadini e imprese.

Proprio a proposito del *digital divide* si ricorda, ad esempio, che – a differenza di quanto prescritto normativamente dal codice – il documento recante le “Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell’Informazione” del giugno 2002 prevede espressamente tale azione in via prioritaria (come primo dei dieci obiettivi di *e-government* a livello locale) e si sofferma esplicitamente sulla necessità di realizzare “centri di servizio a livello territoriale” che possano servire i cittadini con minore dimestichezza con le tecnologie dell’informazione, allo scopo di “conseguire entro la legislatura l’obiettivo di avere tutti i servizi prioritari *on line*, relativi ad almeno il 50% della popolazione”.

La realizzazione di tale obiettivo, non previsto da un atto di natura normativa, appare alla Sezione, a titolo di esempio, necessariamente antecedente alla entrata in vigore di svariate disposizioni dello schema normativo in oggetto.

Alla stregua di quanto esposto, la Sezione, condividendo le osservazioni contenute nel parere della Conferenza unificata del 20 gennaio 2005, ritiene di raccomandare l’istituzione di un’“Agenzia nazionale ‘federata’ per l’*e-government*, come sede stabile di raccordo tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali”.

10.3. Lo schema di codice sembra, inoltre, non tenere nella necessaria considerazione il rilievo del “documento amministrativo” come oggi conosciuto; la sua funzione di certezza e di “evidenza probatoria” che esso ancora assolve nella vita dell’amministrazione e dei rapporti giuridici tra cittadini; il suo contenuto stabile e il suo ruolo di testimonianza storica.

Anche in questo caso, si invita a riconsiderare – di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’interno – la cesura che il codice introduce tra la disciplina in oggetto e quella fornita dal t.u. n. 445 del 2000 in relazione alla tenuta e alla conservazione del sistema di gestione dei documenti ed alla gestione dei flussi documentali e degli archivi (artt. 61 ss.).

Nell'invitare anche in questo caso il Dipartimento ad una maggiore visione d'insieme, che affianchi la gestione dei documenti a quella degli archivi, quella dei protocolli a quella dei sistemi di gestione, si ricorda, a mero titolo di esempio, come recenti riflessioni anche in sede internazionale (ad esempio, quella che ha portato alla produzione dello standard ISO 15489 sul "*records management*") dimostrano proprio la necessità di una visione globale di tutto il processo documentario.

Anche in questo caso, la reintroduzione di un raccordo e di un'integrazione tra la *policy* dell'innovazione digitale e le singole *policies* amministrative appare alla Sezione una condizione di credibilità della riforma nei confronti dei (non pochi) cittadini più restii ad accettarla, e in ultima analisi un elemento per la riuscita della stessa.

10.4 Sotto un quarto e ultimo profilo, si rileva come il codice, stabilendo il principio di primarietà e originalità (non solo di ausiliarità o accessoria) del documento informatico, non preveda misure di accompagnamento a proposito delle esigenze di conservazione, immutabilità, sicurezza (di archiviazione), problemi tecnici, errori del sistema o dell'operatore umano degli atti informatici delle pubbliche amministrazioni.

Sempre a titolo di esempio, si rileva come la sicurezza sulla firma digitale appaia, allo stato, temporanea, con la conseguente necessità di modificare la chiave privata piuttosto frequentemente (come già accennato *retro*, al punto 9). Risultano, però, allo studio sistemi più sicuri (quali impronte digitali, impronte retiniche, *etc.*). Ciò dovrebbe indurre a rendere più flessibili le relative previsioni (anche laddove se ne evitasse la criticata "legificazione"): dovrebbe, pertanto, valutarsi l'opportunità di inserire fin d'ora previsioni che limitino la normativa introdotta fino al momento in cui sarà tecnicamente possibile imprimere agli atti e ai documenti informatici impronte antropometriche (o, in ogni caso, sistemi più sicuri di quelli ora previsti), che consentano senza possibilità di errore di stabilirne la provenienza, la firma, *etc.*

11. Una volta esposte le osservazioni di fondo di cui ai punti precedenti, vanno ora formulati specifici rilievi sull'articolato, anche al fine di facilitare la valutazione di alcuni degli aspetti problematici generali dianzi evidenziati e di accelerare l'*iter* dello schema di decreto legislativo con riferimento ad altre questioni di particolare importanza nel delineato riassetto della disciplina in materia di informatizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione.

Per facilitare la lettura del parere si indicheranno i Capi, le Sezioni e i singoli articoli del codice interessati dalle osservazioni.

12. CAPO I

12.1 Sezione I

Articolo 1

Occorre preliminarmente osservare che l'articolo 1, dedicato alle definizioni, e gli articoli contenuti nel capo II (dal 17 al 36) sono riproduttivi, in linea di massima, di disposizioni contenute nella normativa precedente (in particolare nel d.P.R. n. 445 del 2000), mentre gli articoli dal 2 al 16 non trovano corrispondenti nei precedenti legislativi e regolamentari.

Le definizioni di cui all'art. 1, imposte dal contenuto tecnico della normativa, non esauriscono tutte quelle contenute nel codice (si veda ad esempio l'articolo 22, comma 2, ai sensi del quale "*l'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione...*"). La relazione peraltro afferma che, rispetto alla precedente normativa, talune definizioni sono state eliminate, mentre altre sono state aggiunte.

Può in linea generale osservarsi che non tutte le definizioni coincidono con le accezioni comuni del linguaggio informatico: sarebbe pertanto importante precisare che le definizioni sono valide solo ai fini del significato del codice, e non anche in assoluto. Si pensi per esempio alla distinzione tra il concetto di informatico e quello di digitale. *Informatico* è ciò che viene formato non con la scrittura a segni grafici, ma ad impulsi elettronici. *Digitale* è un metodo di rappresentazione della informazione in forma numerica. La normativa esaminata utilizza invece tali espressioni (informatico e digitale) in un senso diverso: informatica o elettronica è la firma debole, mentre digitale è la firma forte, rafforzata dalla certificazione.

Occorre osservare che la Direttiva comunitaria n. 1999/93/CE, che ha introdotto un quadro comunitario per le firme elettroniche, distingue (art. 2, dedicato alle definizioni) la "firma elettronica" dalla "firma elettronica avanzata".

Anche in considerazione della normativa comunitaria, particolari problemi presenta la distinzione (la graduazione, come si precisa nelle legge di delega) tra i vari generi di firma, ovvero tra le lettere *r*), *s*), e *t*) dell'articolo 1. In proposito, si ricorda che nella delega si fa riferimento al "documento informatico, alla firma elettronica e alla firma digitale" (art. 10, comma 2, lett. *a*) della legge n. 229 del 2003). La firma digitale, come risulta dalla definizione e come può dedursi dagli effetti, anche probatori, previsti dagli articoli 17 e 18, è peraltro una specie della firma elettronica qualificata (definita "elettronica avanzata" dalla direttiva comunitaria). Sembra quindi inopportuna la distinzione apparente in tre diverse specie di firma e, se deve essere apprezzata la riduzione a tre delle ipotesi di firma (sono quattro nell'attuale d.P.R. n. 445 del 2000), sarebbe opportuno un

ulteriore chiarimento, nel senso che i tipi di firma sono solo due, la firma elettronica pura e semplice e quella qualificata, di cui la firma digitale è un tipo.

Pertanto, appare opportuno riposizionare le lettere nel seguente ordine: *t*), *s*) e *r*), in modo da anteporre la definizione della firma elettronica “debole” (lett. *t*), fare seguire quella generale della firma elettronica qualificata (lett. *s*) e porre alla fine quella della firma digitale come “particolare tipo di firma elettronica qualificata” (lett. *r*).

Significativa e meritevole di apprezzamento, perché coincidente con la evoluzione della tecnica, è la definizione di *indirizzo elettronico*, perché introduttiva di una nuova nozione di indirizzo, oltre a quella genericamente deducibile dall’art. 1335 c.c., in tema di recezione delle dichiarazioni, come ogni luogo che, in quanto inserito nella sfera di dominio o controllo del destinatario, appaia idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la cognizione del relativo contenuto.

Si segnala, infine che l’aggiunta delle parole “in rete” alla definizione della carta nazionale dei servizi, già contenuta nell’articolo 1, comma 1, lett. *bb*) del d.P.R. n. 445 del 2000, può costituire una limitazione ingiustificata alle possibilità di uso della carta stessa.

Articolo 2

Il contenuto dell’articolo 2 potrebbe sembrare in parte esorbitare dalla delega, che elenca tra i propri oggetti: “*b*) *i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo*”, senza alcun riferimento alle competenze procedurali di Regioni ed enti locali. Va però rilevato che tra gli oggetti della delega rientrano, senza limitazioni: “*a*) *il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale ... c*) *la gestione dei documenti informatici d*) *la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi*”. Le disposizioni relative a tali ambiti, rientrando in larga misura nella materia dell’ordinamento civile e in quella dei livelli essenziali delle prestazioni, si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ed ai privati. È pertanto necessario ridefinire l’ambito di applicazione del codice riportando con chiarezza gli oggetti della delega, eventualmente integrandoli con riferimento ai principi direttivi, che ne individuano le finalità, e chiarire che gli interventi sui procedimenti regionali riguardano solo l’esercizio del potere di coordinamento informatico dei dati delle amministrazioni regionali, secondo quanto previsto dall’articolo 117, secondo comma, lettera *r*) della Costituzione.

Di grande importanza è il comma 3 dell’articolo in esame, ai sensi del quale, come già prevedeva l’art. 3 del d.P.R. n. 445 del 2000, sebbene con diversa espressione, le disposizioni del capo IV (concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, nonché le disposizioni di cui al capo III, relative a gestione, conservazione, trasmissione dei documenti informatici) si applicano anche ai privati.

Si pone quindi l'esigenza di stabilire quale parte della normativa si applica, e quale non si applica, a soggetti formalmente privati, ma in sostanza pubblici, ai fini di altre discipline. Si ricorda peraltro che l'art. 3 del d.P.R. n. 445 del 2000 – norma regolamentare, che non risulta abrogata – individua espressamente i destinatari della normativa del testo unico sulla documentazione amministrativa nei “cittadini dell'Italia e dell'Unione europea, le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni, le pubbliche amministrazioni, gli enti, le associazioni e i comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea”. La mancata riproduzione di tale disposizione nello schema di codice, o comunque l'assenza di una disposizione di rinvio, possono indurre difficoltà interpretative e di coordinamento.

12. 2 Sezione II

Articoli 3-13

Gli articoli in questione destano qualche perplessità: in parte perché affermano diritti non azionabili (art. 3); in parte perché si limitano a dichiarazioni di intenti e mancano di precettività (artt. 8, 9 e 10); in parte perché rinviano ad altre disposizioni vigenti che non sono poste in discussione dal codice e che, ove si ritenesse necessario, sarebbe bene riprodurre integralmente nel codice (art. 6); in parte perché enunciano principi che dovrebbero usualmente ispirare l'azione amministrativa e che non possono, pertanto, comparire in un codice di settore (art. 10, comma 6); in parte perché pleonastiche o ripetitive (artt. 10, comma 1; 12; 13) in quanto ripetono principi già affermati da articoli precedenti, o pacifici, o addirittura precetti costituzionali; in parte perché, come l'articolo 5, prevedono termini che appaiono inadeguati e che, comunque, stante la loro natura ordinatoria, nulla aggiungono alla disposizione cui accedono. Alcune disposizioni sembrano poi comportare l'esigenza di copertura finanziaria per poter trovare effettiva attuazione (artt. 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 e 16: per le considerazioni già svolte sulla questione in generale, cfr. *retro*, al punto 4).

È pur vero che molte delle finalità ivi enunciate sono commendevoli e condivisibili; tuttavia, adottando uno stile codicistico in senso classico, le disposizioni in esame possono essere ridotte ad indicazioni molto più contenute, che possano avere effetti giuridicamente rilevanti per le pubbliche amministrazioni, eventualmente consentendo, in caso di inerzia o di inadempimento della nuova disciplina, il ricorso da parte di cittadini e imprese agli ordinari strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale (anche su tali considerazioni si rinvia a quanto già rilevato in precedenza).

13. CAPO II

13.1 Sezione I

Articoli 17 e 18

Gli articoli 17 e 18, riguardanti il documento informatico e il valore probatorio del documento informatico sottoscritto, contengono disposizioni di grande interesse e importanza.

Essi riprendono concetti già contenuti nel d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 8 commi 1, 2, 3; 4; 10 e 29 *quater*). In particolare l'articolo 17 ripete le espressioni e i concetti di validità e rilevanza contenuti in tutte le normative che si sono occupate dell'argomento (cfr. d.P.R. n. 513 del 1997).

La delega per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, che si applicano, come già previsto dal d.P.R. n. 445 del 2000, anche ai rapporti tra privati, avrebbe potuto costituire l'occasione per realizzare un pieno coordinamento tra le disposizioni in materia informatica e quelle del codice civile in materia di forma degli atti.

Bisogna però prendere atto che il legislatore, in sede di delega, non è intervenuto sulla possibile rivisitazione delle tradizionali figure formali dell'atto pubblico e della scrittura privata, ma solo sull'utilizzo della firma digitale, equiparandola alla sottoscrizione autografa e quindi utilizzando concetti propri delle altre figure. (In realtà ben avrebbe potuto introdurre la forma della scrittura telematica, munita o meno di una firma sicura -o più o meno sicura-, ritenendola idonea al perseguimento degli scopi di legge. Basti pensare che il d.lgs. n. 50 del 1993, sui contratti a distanza, prevede "contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici", con la ulteriore possibilità di distinguere, anche per lo strumento utilizzato, le scritture (non sottoscritte) da quelle sottoscritte, asseverate dalla sottoscrizione). Si rende perciò necessario adeguare lo strumento informatico alle norme vigenti, cercando quanto più possibile di evitare equivoci e ambiguità.

A prescindere dall'antico dibattito dottrinale sulla distinzione tra atto e documento, non si può sottacere che una cosa è il documento, che è il contenente (che è un mezzo di prova), altra cosa è il contenuto o l'atto documentato (il negozio o atto giuridico voluto), altra cosa ancora è la forma, che è elemento essenziale dell'atto o negozio, se prescritta a pena di nullità (art. 1325 c.c.) e che può consistere nell'atto pubblico o nella scrittura privata, autenticata o non (v. art. 1350 c.c.).

La affermazione, contenuta nello schema di codice, che sia il documento informatico (sottoscritto con firma digitale) a soddisfare il requisito della forma scritta sembra invece confondere il contenente con il contenuto.

D'altronde, la differenza tra il documento (definito come cosa che serve come mezzo di prova) e l'atto documentato (che può essere narrativo o di dichiarazione di volontà) si evince dalla

possibilità che il documento può venire meno (per esempio, perché distrutto), ma non viene meno la possibilità di fornire la prova dell'atto per il quale sia prevista la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'art. 2725 c.c.

Sarebbe pertanto opportuno chiarire, data la differenza del mezzo, quale tipo di prova dell'atto può essere fornita nel caso di distruzione del documento informatico che lo contiene.

Inoltre, è opportuna una ulteriore riflessione per ricordare le previsioni di cui agli articoli 17 e 18 con l'articolo 1350 c.c., chiarendo quale sia la forma informatica equivalente all'atto pubblico e alla scrittura privata per gli atti ivi elencati.

Minori problemi in materia crea il vigente articolo 10 del d.P.R. n. 445 del 2000, che per il documento informatico in sé, a prescindere dalla sottoscrizione, rinvia all'articolo 2712 c.c. e prevede (comma 2) che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta, dandosi così carico di attribuire un valore a qualsiasi documento informatico, a prescindere dalla forza della firma.

Peraltro, l'idoneità della forma a conseguire un effetto si desume, secondo la dottrina, dall'art. 121 c.p.c., sulla strumentalità (idoneità allo scopo) delle forme. Si dovrebbe pertanto cercare di affrontare anche nel nuovo codice il tema del valore dell'atto adottato con scrittura telematica anche ove non sia munito di sottoscrizione, laddove sia conosciuto l'autore per la provenienza dal suo indirizzo elettronico, ovvero ove sia sottoscritto con firma elettronica c.d. debole.

Per meglio chiarire tali osservazioni, basti rilevare, a titolo di esempio, che l'art. 1350 c.c. prevede che determinati atti, per la loro importanza, debbano farsi per atto pubblico o per scrittura privata (anche non autenticata). L'art. 2657 c.c. stabilisce che la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Sulla base di tali distinzioni è possibile un trasferimento di immobili a mezzo di scrittura privata senza sottoscrizione autenticata, anche se per la trascrizione è poi necessario un atto riproduttivo della forma giusta.

Gli artt. 17 e 18 non chiariscono se sia idonea forma scritta, a tal fine, ai sensi dell'art. 1350 c.c., la scrittura con firma soltanto elettronica. Anzi, l'articolo 18 sembra escludere tale possibilità, in quanto il secondo comma prevede il soddisfacimento della forma scritta solo per il documento (non per l'atto) con firma elettronica qualificata o firma digitale. Ne discende che la scrittura con firma elettronica (non qualificata) non sembrerebbe integrare la scrittura privata non autenticata di cui all'articolo 1350 c.c., anche se gli autori della scrittura non disconoscono la loro firma. Non si comprende come debba essere considerato l'atto con firma elettronica debole non disconosciuta a norma dell'articolo 215 c.p.c. La previsione della libera valutabilità in giudizio, di cui al primo comma dell'articolo 18, sembra contrastare con il principio desumibile dal codice di rito.

L'articolo 18, comma 2 – fermo restando il problema della scrittura privata sottoscritta con firma elettronica semplice – dovrebbe essere riscritto per evitare ambiguità. Il rinvio all'efficacia di cui all'articolo 2702 c.c. può infatti generare l'equivoco che il documento sottoscritto con firma digitale sia equiparato alla scrittura privata riconosciuta o autenticata, ciò che è positivamente escluso, almeno per l'autentica, dal successivo articolo 22 che disciplina l'autentica notarile. La formulazione potrebbe essere: *“Al documento informatico sottoscritto con firma digitale si applica l'articolo 2702 c.c.”*.

Infatti, alla scrittura autenticata si applicano regole che non valgono invece per la scrittura riconosciuta (come in materia di trascrizione ai sensi del richiamato art. 2657 c.c.). Si deve poi osservare che il meccanismo introdotto della presunzione della riconducibilità dell'utilizzo del dispositivo della firma al titolare, salvo che sia data prova contraria, indebolisce la suddetta equiparazione e genera il dubbio che la fiducia nell'atto informatico, che in questi anni è andata diffondendosi, possa notevolmente ridursi. Sarebbe almeno opportuno individuare il tipo di prova che consente il disconoscimento secondo un criterio di responsabilità nella conservazione e nell'utilizzo della chiave privata.

Ciò che importa veramente stabilire, in relazione al grado di certezza delle firme e della loro paternità, è su chi incomba l'onere di iniziare il giudizio (oltre che a quali scopi e entro quali limiti), se sull'apparente titolare o su coloro che vogliono fare valere la paternità altrui della firma.

Da un lato, sembra giusto superare i vecchi concetti di falso, strettamente legati al principio di “paternità” della firma e non a quello di “responsabilità” per la firma; dall'altro, occorre fare assoluta chiarezza sulle ipotesi in cui è consentito dimostrare l'assenza di responsabilità (per esempio, errore, violenza, dolo, abuso del mandato, contrarietà a patti interni, abusivo riempimento da parte di colui che aveva la legittimazione). Basti osservare che la dottrina più accreditata, richiamando i principi di autoresponsabilità, affidamento, apparenza, rappresentanza, certezza dei rapporti, ha limitato alle sole ipotesi di violenza e di dolo la possibilità di fare valere i vizi della volontà, escludendo per esempio l'errore, così come la violazione di patti interni, salva la ipotesi della conoscenza o riconoscibilità da parte del terzo contraente.

Sugli articoli in questione appare, comunque, particolarmente opportuno un pronunciamento del Ministero della giustizia.

Articolo 20

Desti perplessità il rinvio alle regole tecniche per verificare la validità dei duplicati, delle copie e degli estratti del documento informatico in quanto la validità dovrebbe discendere automaticamente dall'identità del testo accompagnata da una semplice attestazione di conformità, indipendentemente dalla forma o dal supporto su cui è trasferito.

Altra perplessità nasce dalla limitazione prevista dal comma 5, che riserva solo ai pubblici ufficiali e ai notai l'attestazione di conformità all'originale di un documento cartaceo trasferito su supporto informatico. Tale disposizione potrebbe avere effetti paralizzanti nell'azione amministrativa e nel processo civile telematico. D'altra parte, non si comprende perché l'attestazione di conformità non possa essere fatta da chi ha formato l'atto o da chi lo riceve.

13.2 Sezione II

Articolo 22

Il comma 2 desta perplessità e dovrebbe essere sostituito con il riferimento alle disposizioni vigenti in materia di autentica notarile, come avviene attualmente nell'articolo 24 del d.P.R. n. 445 del 2000. La disposizione tra l'altro sembra in contrasto col principio di cui all'articolo 2703 c.c., in quanto il pubblico ufficiale, quando attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, non accerta alcunché in relazione alla volontà dell'atto contenuto nel documento sottoscritto.

L'accertamento del fatto che l'atto corrisponde alla volontà delle parti e che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico è un accertamento che la legge devolve alla competenza del notaio (art. 47 legge notarile, terzo comma: "*Spetta al notaio soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto*"), ma solo quando si tratta di atto del quale il notaio cura la redazione, formato a sua cura (atto pubblico), non anche quando si tratta di atto formato dalle parti, la cui sola sottoscrizione sia autenticata.

Il notaio, per la efficacia privilegiata della scrittura autenticata, corrispondente a quella dell'atto notarile *stricto iure*, è tenuto a controllare che la scrittura non sia contraria all'ordine pubblico (art. 28 legge notarile: per esempio, che non si costituisca una associazione sovversiva), ma va escluso che sussista l'obbligo del notaio di accertare la corrispondenza del contenuto dell'atto alla effettiva volontà delle parti, obbligo che sussiste solo in caso di atto pubblico.

Articolo 24

Non emergono dalla relazione le ragioni per le quali è stata espunta dal comma 4 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi riprodotto, la previsione che, oltre al divieto di prosecuzione dell'attività, sia intimata "la rimozione degli effetti".

Articolo 28

Pur avendo mantenuto la stessa rubrica dell'articolo 29 del d.P.R. n. 445 del 2000, l'articolo in esame non fa più cenno alla distinzione tra controllo dell'attività di certificazione e controllo sui certificatori. Dalla relazione non è dato comprendere la portata della modifica.

Articolo 29

E' bene chiarire al comma 2 che tra "gli altri" tutelati dal certificatore è compreso anche il titolare del certificato.

Alla lettera i) è opportuno chiarire quali sono i "servizi di elencazione", altrove non citati né descritti.

Alla lettera m) è opportuno individuare il termine iniziale dal quale decorre l'obbligo di tenuta della registrazione, coordinando la disposizione con l'art. 30.

Il comma 4 introduce il problema dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma delegando a terzi tale attività, ponendone la responsabilità a carico del certificatore. Tale disposizione, che identifica un problema reale, evidenzia che nel codice manca una disposizione relativa alle modalità con le quali il titolare della firma può rivolgersi al certificatore, agli obblighi che assume nei suoi confronti, alle comunicazioni che è tenuto a fare. Una simile previsione renderebbe più facilmente leggibili tutte le disposizioni relative alla sottoscrizione del documento e alla sua validità.

Articolo 30

Si veda, *sub* art. 29, la necessità di coordinamento delle due disposizioni.

Articolo 31

Nella lettera a) del comma 1 è necessario chiarire in qual modo sono individuate le "categorie di terzi, pubblici o privati" nei confronti dei quali l'amministrazione è abilitata ad esercitare l'attività di rilascio dei certificati, quantomeno individuando un criterio di collegamento univoco.

Per quanto attiene al comma 3, occorre sottolineare che l'articolo 31 disciplina la materia già regolata dall'articolo 29-*quinquies* del d.P.R. n. 445 del 2000, il quale al quarto comma prevede una disciplina transitoria, in base alla quale sono stati già emessi in Italia certificati elettronici al cui interno è specificato il ruolo del titolare. Sembra opportuno confermare tale disposizione transitoria in attesa dell'emanazione delle nuove regole tecniche.

Sul comma 4, la Sezione condivide i rilievi della Ragioneria Generale dello Stato sulla necessità di una adeguata copertura finanziaria, richiedendo un nuovo pronunciamento del Ministero dell'economia nel seguito dell'*iter* dello schema.

Articolo 32

L'articolo tratta, come già il 29 *sexies* del d.P.R. n. 445 del 2000, dei dispositivi sicuri per la generazione della firma. La sostituzione, al comma 2, del riferimento ai "dati elettronici" col riferimento al "documento" sembra pertanto frutto di una svista in sede di collazione del testo. Nulla ha infatti a che vedere l'articolo 32 con il documento informatico, ma riguarda solo le garanzie di sicurezza per la generazione della firma.

Nel comma 3 è stata aggiunta la frase “*e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente*”. Tale espressione sembra complicare oltremodo il procedimento di firma automatica e non chiarisce in che modo il titolare debba agire in concreto. Occorre pertanto eliminarla.

Il comma 6, che come il comma 5 riprende l'articolo 10 del d.lgs. n. 10 del 2002, è stato modificato nel senso che al posto dell'aggettivo “sicura”, riferito alla firma, è stato introdotto l'aggettivo “qualificata”. La sostituzione potrebbe creare problemi interpretativi, riferendosi l'aggettivo “sicura” a tutte le forme di firma definite come tali dalla direttiva. Sembrerebbe pertanto opportuno ripristinare il testo originale.

Articolo 35

La norma richiede una adeguata copertura finanziaria, su cui dovrà pronunciarsi il Ministero dell'economia e delle finanze.

14. CAPO III

Si suggerisce di modificare la rubrica del Capo III in “*Sistema di gestione informatica dei documenti e dei procedimenti delle pubbliche amministrazioni*”, per omogeneità con la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc) dello schema.

Sempre con riguardo a tale Capo sembra di dover formulare alcuni rilievi di carattere generale circa la sistematica utilizzata nella ripartizione in Sezioni e nella distribuzione del contenuto normativo fra i vari articoli.

Appare, infatti, indispensabile un coordinamento contenutistico e lessicale della disciplina di tale Capo con la definizione di “*gestione informatica dei documenti*” di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u).

Se, infatti, la gestione informatica dei documenti comprende “*l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici*”, allora:

- nella rubrica della Sezione II, dedicata alla “*Gestione informatica dei documenti e protocollo informatico*”, dovrebbe eliminarsi il riferimento al “*protocollo informatico*”, visto che si tratta di uno degli elementi della gestione informatica dei documenti ed è ricompreso in tale più ampia nozione;

- la Sezione III, dedicata alla “*Conservazione informatica dei documenti*”, dovrebbe essere assorbita dalla Sezione II, visto che anche la conservazione informatica dei documenti rientra nella nozione di gestione informatica dei documenti;

- parimenti, la distinzione, di cui all’articolo 39, comma 1, tra “*sistema di gestione informatica dei documenti*” e “*sistema di conservazione informatica dei documenti*” non ha ragion d’essere, perché la gestione informatica comprende l’attività di conservazione informatica;

- è necessario verificare se vada inclusa nella definizione di gestione informatica dei documenti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), anche l’attività di “*trasmissione interna alle amministrazioni dei documenti informatici*” menzionata dall’articolo 39, comma 1, visto che il sistema di gestione informatica, a mente del comma 2, lettera h), dello stesso articolo, deve anche “*consentire lo scambio di informazioni con i sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni*”, e quindi la trasmissione di documenti fra le stesse. Ove l’Amministrazione referente ritenesse di aderire a tale indicazione, anche la Sezione IV dovrebbe essere assorbita dalla Sezione II e la rubrica dell’articolo 39 andrebbe cambiata in “*Requisiti del sistema per la gestione informatica dei documenti*”;

- dovrà, infine, valutarsi se non sia preferibile modificare la rubrica della Sezione I in “*Gestione informatica dei procedimenti*”, vista la rubrica generale del Capo III e considerato che la rubrica della Sezione II si riferisca già alla “*Gestione informatica dei documenti e protocollo informatico*”.

14.1 Sezione I

Articolo 37

Riguardo al primo comma si rileva che, anche dopo l’entrata in vigore del codice, permarranno procedimenti non gestiti con strumenti informatici, come conferma la previsione dell’articolo 38, comma 2. È, quindi, opportuno limitare la portata della disposizione in esame sostituendo l’inciso finale “*ai sensi del presente decreto*” con una formula più precisa (ad esempio, con le parole “*nei casi e nei modi previsti dal presente decreto*”).

Articolo 38

Con riferimento al disposto del comma 1, l’Amministrazione referente dovrà valutare se, in considerazione del contenuto della delega di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) della legge n. 229 del 2003 (“*prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informatici pubblici i caratteri della primarietà e originalità ...*”), non possa risultare eccedente rispetto all’ambito della delega l’imposizione alle amministrazioni pubbliche di un

obbligo di formare gli originali dei propri documenti con strumenti informatici, in luogo della mera facoltà di ricorrere a tale soluzione.

Fermo quanto rilevato con riguardo al comma 1, relativamente alla previsione di cui al comma 2, l'Amministrazione referente vorrà valutare se, tenendo conto dell'attuale fase di sviluppo dell'amministrazione digitale, non sia opportuno differire l'entrata in vigore di tale norma fino ad una data da fissare con il medesimo decreto di cui al comma 3, continuando a consentire, durante un adeguato periodo di transizione, l'utilizzo contemporaneo del documento informatico e di quello cartaceo.

È necessario sottolineare che la soluzione di cui al comma 3 sembra una di quelle indicate *retro*, al punto 5, che comporta oneri per il bilancio delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 39

Quanto al comma 1, si rinvia alle osservazioni innanzi formulate con riguardo all'intero Capo III.

Al comma 2, alla lettera *e*), è utile richiamare anche le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, mentre, alla lettera *h*), lo scambio di informazioni fra amministrazioni va vincolato al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. È preferibile sostituire il termine latino "*iter*" con un'espressione della lingua italiana.

La portata della lettera *i*), non presente nel d.P.R. n. 445 del 2000 e di nuova introduzione, andrebbe meglio chiarita. In particolare si dovrebbe precisare se con essa si intende dire che il flusso di lavoro dei documenti informatici non deve intralciare il procedimento amministrativo.

14.2 Sezione II

Articolo 40

Il comma 2 andrebbe soppresso, in quanto riproduce nella sostanza il contenuto dell'articolo 39, comma 2, e dell'articolo 48.

Articolo 41

Con riguardo al comma 3 va rilevato che alle diverse aree organizzative omogenee non corrispondono necessariamente altrettanti complessi di unità amministrative dotati di autonomia organizzativa, in quanto la competenza in ordine all'organizzazione delle aree potrebbe essere attribuita dalla legge anche ad organi posti al di fuori delle stesse e in posizione di gerarchia o direzione rispetto agli uffici che le compongono. In tale prospettiva è preferibile modificare l'inciso iniziale del terzo comma, con le parole "*Ciascuna area organizzativa omogenea è strutturata in modo tale da assicurare ...*". Il riferimento alle "*professionalità tecnico archivistiche*" va precisato avendo riguardo alle specifiche figure previste dalla contrattazione collettiva.

Va comunque considerato che la disposizione, che ha valore prettamente organizzativo interno e che potrebbe essere migliorata dall'esperienza applicativa concreta, troverebbe forse migliore collocazione in un testo regolamentare.

Articolo 42

Appare opportuno che l'Amministrazione referente chiarisca, nella relazione, le ragioni per le quali non sono stati riprodotti i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 53 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Al comma 5 si richiama il "registro di emergenza", che però non sarebbe più disciplinato dal codice e neppure dal regolamento, vista l'abrogazione dell'articolo 63 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Articolo 43

Nel riferimento normativo va richiamato anche il comma 2 dell'articolo 55 del d.P.R. n. 445 del 2000.

È utile che l'Amministrazione referente precisi, nella relazione, le ragioni per le quali non sono stati riprodotti i commi 3, 4 e 5 del citato articolo 55.

L'Amministrazione vorrà valutare se escludere dalle abrogazioni gli articoli 56 e 57 del d.P.R. n. 445 del 2000, che sembrano rivestire una certa importanza anche alla luce del nuovo codice.

Articolo 44

Non è chiaro se l'inciso "*su qualsiasi tipo di supporto informatico*", collocato alla fine del comma 1, si riferisca al trasferimento delle informazioni o ai procedimenti conclusi.

Non è dato comprendere, dalla relazione, perché è stato eliminato il comma 1 dell'articolo 62 del d.P.R. n. 445 del 2000, che consentiva l'individuazione del responsabile del procedimento di salvataggio. Sembra opportuno reintrodurlo o, quantomeno, di richiamare il principio, visto che nel vigente ordinamento non esistono procedimenti che non facciano capo ad un responsabile.

Articolo 45

Si suggerisce di riformulare la parte iniziale della disposizione, che appare di non agevole lettura, e di tenere conto che la gestione informatica dei documenti comprende anche le attività di registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, predisposizione di manuali di gestione, salvataggio e conservazione degli stessi. Potrebbe, pertanto, optarsi per una formulazione alternativa in tale senso: "*Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni, da osservare nelle operazioni di registrazione di protocollo, di segnatura di protocollo, di predisposizione del manuale di gestione, di salvataggio e conservazione dei documenti, nonché in ogni altro aspetto della gestione informatica dei documenti, sono stabiliti ...*".

14.3 Sezione III

Articolo 47

Al comma 1 è opportuno chiarire la portata e l'esatto significato dell'inciso finale *“ed in funzione dei principi stabiliti dal presente decreto e delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1”*. Valuti comunque l'Amministrazione se non sia il caso di espungerlo dal testo.

La previsione del comma 2, operando solo per il passato, determina un obbligo di sostituzione immediata dei sistemi di conservazione su supporti fotografici o ottici, già autorizzati dall'articolo 6 del d.P.R. n. 445 del 2000, che potrebbe trovare non preparate le pubbliche amministrazioni ed i privati che ne facciano uso. Sarebbe, quindi, opportuno continuare a consentire l'utilizzo di tali supporti ancora per una fase transitoria di ragionevole durata.

Articolo 48

Sembra necessario precisare che il sistema di conservazione dei documenti informatici, quando i documenti contengano dati personali, deve garantire anche il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale decreto.

Fra i requisiti del sistema andrebbe, inoltre, inclusa la agevole reperibilità del documento.

14.4 Sezione IV

Articolo 49

Poiché la disposizione di cui al comma 2 intende individuare il momento in cui la trasmissione e la consegna del documento informatico sono giuridicamente perfezionate, è preferibile riformularla in modo tale da renderne esplicita la portata e da precisarne il significato, ad esempio sostituendo le parole *“se trasmesso”* e *“se disponibile”* con le parole *“nel momento in cui ne è completata la trasmissione al proprio gestore”* e, rispettivamente, *“nel momento in cui diviene effettivamente disponibile, nell'indirizzo da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”*. Tale intervento va, comunque, coordinato con quello previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, che sostituisce l'abrogando articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000.

Articolo 50

Al comma 1 occorre chiarire il significato della formula secondo cui le comunicazioni avvengono *“di norma”* mediante l'utilizzo della posta elettronica, precisando il parametro che consente all'amministrazione di derogare a tale precetto (es. ragioni tecniche, organizzative o di

sicurezza). Appare necessario, inoltre, chiarire che si fa riferimento alle comunicazioni “*di documenti*”, come reso palese dalla rubrica dell’articolo.

Con riguardo alla previsione di cui al comma 3, che impone alle pubbliche amministrazioni l’adozione di determinate soluzioni tecnologiche entro un termine di ventiquattro mesi, è necessario precisare se essa comporti oneri e, in tal caso, la relativa copertura finanziaria.

Articolo 51

Il comma 1 fa riferimento alla nozione di posta elettronica certificata, che dovrebbe essere definita nella disposizione di cui all’articolo 2 del codice.

La nuova formulazione del comma 2, che riproduce e adatta la previsione di cui all’articolo 14, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000, potrebbe costituire l’occasione per precisare il significato del rinvio ai “*casi consentiti dalla legge*”, chiarendosi se si alluda ai casi in cui la legge consente la notificazione per mezzo della posta o ai casi in cui la legge ammette l’equipollenza fra notificazione a mezzo posta e invio di posta elettronica certificata.

15. Capo IV

15.1 Sezione I

Articolo 53

Quanto alla formulazione della disposizione di cui al comma 1, va rilevato che anche i limiti posti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali sono posti da leggi e regolamenti vigenti. Sembra, quindi, preferibile aggiungere, dopo la parola “*regolamenti*”, l’inciso “*ed in particolare dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali*”.

Al comma 2 il richiamo alla “*tutela della riservatezza*” è più limitato del riferimento alle norme in materia di protezione dei dati personali contenuto nel comma 1. E’ preferibile un richiamo anche qui alla “*disciplina in materia di protezione dei dati personali*”. Si suggerisce, inoltre, di valutare se debba richiamarsi anche il limite di cui all’articolo 2, comma 6.

Al comma 3 la parola “*costruisce*”, avendo ad oggetto i “*servizi informatici*”, va sostituita con la parola “*predispone*”, che è lessicalmente più appropriata.

Articolo 54

Quanto al comma 1, occorre coordinarne la disciplina - che riguarda la sicurezza di tutti i dati, anche anonimi, detenuti da pubbliche amministrazioni - con quella di cui all’articolo 39, comma 2, lettera a), che concerne i dati contenuti in documenti informatici, nonché con quella relativa alle misure di sicurezza previste, per il solo trattamento di dati personali, dagli articoli da 31 a 36 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale decreto.

Non è chiaro, inoltre, il significato del richiamo che il comma 1 opera alle “*norme di sicurezza di cui all’articolo 10, comma 6*”, visto che il citato comma 6 non sembra concernere specificamente la materia delle misure di sicurezza.

La previsione di cui al comma 2 sembra sovrapporsi a quella di cui all’articolo 39, comma 2. L’Amministrazione vorrà, quindi, valutare se l’articolo 54, comma 2, può essere soppresso.

Articolo 55

Nella rubrica dell’articolo la formula “*accesso telematico ai dati e documenti pubblici*” risulta ambigua, non essendo chiaro se si riferisca ai dati e documenti “*pubblici*” perché suscettibili di libera diffusione oppure ai dati e documenti “*pubblici*” perché detenuti da pubbliche amministrazioni. Si suggerisce, quindi, di fare riferimento ai dati “*delle pubbliche amministrazioni*”.

Quanto al comma 1, è preferibile che almeno la disciplina dell’accesso telematico ai “*documenti*” amministrativi venga definita non mediante autonomi regolamenti, bensì mediante regolamenti che novellino la vigente disciplina regolamentare della materia, adottata in attuazione della legge n. 241 del 1990.

Potrebbe, infine, essere meglio specificato il significato del riferimento ad un accesso telematico alle “*procedure*”.

Articolo 56

Con riguardo alla disciplina dei siti istituzionali della amministrazioni centrali, delle Regioni e degli enti locali appare opportuno, anche ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera *r*), della Costituzione, affidare ad un organismo con mere funzioni consultive e di coordinamento l’esame preventivo dei progetti diretti alla realizzazione e modificazione di tali siti, affinché renda un parere non vincolante circa la conformità degli stessi ai principi e alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.

Nella stessa prospettiva di coordinamento informatico l’Amministrazione referente vorrà valutare, l’utilità di prevedere l’istituzione e la gestione di un sito unitario che rechi l’elenco generale aggiornato periodicamente dei siti di tutte le amministrazioni pubbliche italiane e i necessari collegamenti (*links*) ai medesimi, come ad esempio già accade in Francia. Con riguardo al comma 1 va chiarito che l’ “*usabilità*”, la “*reperibilità*” e l’ “*accessibilità*” del sito devono essere di livello elevato (elevata usabilità, *etc.*).

Articolo 57

Con riguardo al comma 1, lettera *a*), non sono indicate le ragioni che hanno indotto ad escludere da tale forma di pubblicità gli uffici di livello dirigenziale generale.

Sempre con riferimento al comma 1, le fattispecie di cui alle lettere *b)* e *c)* potrebbero essere unificate. In tale prospettiva si suggerisce di aggiungere alla lettera *b)*, dopo le parole “*livello dirigenziale non generale*”, le parole “*il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241*”.

Alla lettera *e)* del comma 1 è preferibile sostituire la formula “*ogni altra pubblicazione prevista dalla legge 7 giugno 2000, n. 150*” con l'inciso “*i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150*”, che individua in termini più precisi le attività disciplinate da tale legge.

Alla lettera *f)* del comma 1 è opportuno prevedere la pubblicazione, oltre che dei bandi di gara, anche dei bandi di concorso. Sempre con riguardo a tale disposizione è, inoltre, indispensabile precisare i termini per procedere a tale pubblicazione sul sito ed i relativi effetti giuridici. Ove la pubblicazione sul sito venga intesa come mera forma pubblicitaria integrativa con funzione notiziale, la disposizione in esame dovrebbe chiarire che la pubblicazione del bando sul sito istituzionale non sostituisce le altre forme di pubblicità previste dalla legge, fra cui la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e non determina la decorrenza di termini sostanziali o processuali.

In termini più generali vanno, inoltre, individuate le conseguenze giuridiche di una eventuale omissione di tempestiva pubblicazione sul sito delle informazioni di cui al comma 1 o di errori in tale pubblicazione, chiarendosi, ad esempio, se l'omissione di tale forma pubblicitaria, che è configurata comunque come obbligatoria per l'amministrazione procedente, o eventuali difformità rispetto al contenuto originale del provvedimento, in violazione della previsione di cui al comma 4, o altre inesattezze, rilevino ai fini della eventuale rimessione in termini per errore scusabile o ad altro fine.

Con riguardo alla previsione di cui al comma 2, che impone alle pubbliche amministrazioni di adeguare i loro siti istituzionali entro il termine di ventiquattro mesi, è necessario precisare in che misura essa comporti oneri e, contemporaneamente, la relativa copertura finanziaria; la fissazione di un termine, infatti, rende certa la spesa, diversamente da quanto ritenuto nella relazione tecnico-finanziaria.

Il riferimento ai dati “*pubblici*” contenuto nel comma 3 – come già evidenziato con riguardo all'articolo 55 – non appare idoneo ad individuare le specifiche tipologie di dati cui si fa riferimento.

Articolo 58

Il Consiglio è consapevole della importanza di eliminare tutte le difficoltà connesse con l'acquisizione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, che spesso impongono sui cittadini oneri defatiganti.

In un sistema in cui fosse stata già completata l'informatizzazione e nel quale esistesse la garanzia dell'accesso diretto al sistema per tutti gli utenti, le disposizioni di cui all'art. 58 sarebbero pienamente condivisibili.

Peraltro, una disposizione come quella contenuta al comma 2, non accompagnata da altre misure idonee a garantire in concreto la effettiva realizzazione di quanto previsto al comma 1, può produrre rilevanti conseguenze pregiudizievoli, anche in procedimenti di notevole rilevanza sociale nei quali la produzione documentale assume particolare rilievo e non può comunque essere omessa (es. in materia di tutela ambientale) per il solo fatto che sia in qualche misura meno agevole procurarsi il relativo modulo o formulario.

Tenuto conto del grave danno che tale disciplina potrebbe arrecare al buon andamento dell'azione amministrativa e della sproporzione fra l'entità dell'inadempimento formale dell'amministrazione – che potrebbe anche risultare non ad essa imputabile – e le conseguenze che ne derivano, si ritiene necessario ancorare l'entrata in vigore del comma 2 ad un provvedimento di ricognizione della effettiva avvenuta attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

15.2 Sezione II

Articolo 59

Con riguardo al comma 1 si premette che, venendo in considerazione una disposizione definitoria, essa dovrebbe trovare collocazione nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 1. In tale sede dovrebbe parimenti precisarsi la nozione di "*sistema informativo automatizzato*".

Si suggerisce, comunque, di intervenire sulla formulazione della disposizione, non essendo chiaro a quale amministrazione si faccia riferimento con l'aggettivo "*propri*" riferito ai sistemi informativi automatizzati. In particolare, non è chiaro se la fruibilità consista nella mera possibilità di trasferire il dato all'interno di una stessa amministrazione (fra più sistemi informativi automatizzati gestiti dalla medesima e, quindi, "*propri*" alla stessa) o, invece, nella possibilità che un dato, trattato nell'ambito del sistema informativo automatizzato di una pubblica amministrazione, possa essere trasferito al sistema informativo automatizzato di altre pubbliche amministrazioni.

Quanto alla previsione di cui al comma 2, ne sono oscuri il fondamento e la portata, che è opportuno chiarire. In proposito si evidenzia che tale disposizione, escludendo che il trasferimento

di un dato fra amministrazioni pubbliche modifichi la titolarità dello stesso o determini una ulteriore posizione di titolarità, delinea una soluzione diversa da quella seguita in sede di disciplina del trattamento dei dati personali (l'amministrazione che riceve dati personali da un'altra amministrazione di regola diviene a sua volta titolare del nuovo trattamento).

Articolo 60

La previsione di cui all'articolo 60, comma 1, sembra sovrapporsi, quanto a contenuto, a quella di cui all'articolo 53, comma 2. E', pertanto, necessario procedere al coordinamento delle due disposizioni, eventualmente sopprimendo una delle due.

Articolo 61

E' opportuno chiarire che i decreti di cui ai commi 4 e 5, in ragione del loro contenuto, sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, avendo natura regolamentare.

Inoltre, malgrado il comma 6 escluda l'esistenza di oneri per la partecipazione al Comitato, l'Amministrazione dovrebbe chiarire perché ritiene che non derivino oneri di nessun tipo dall'attuazione del comma 5.

Articolo 62

In generale, occorre precisare se la realizzazione e la gestione delle basi di dati di interesse nazionale comportino oneri e, in tal caso, indicare la relativa copertura finanziaria. In proposito questo Consesso, pur prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnico-finanziaria, ritiene che la determinazione della copertura delle spese non possa essere rimessa agli atti di normazione secondaria che individueranno le singole basi di dati di interesse nazionale.

Al comma 2 va precisato il significato dell'espressione "*allineamento delle informazioni*".

Con riguardo al decreto di cui al comma 3, in ragione della natura regolamentare, va aggiunto che l'adozione ha luogo ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

15.3 Sezione III

Articolo 64

Con riguardo alla previsione di cui al comma 1, appare necessario un richiamo anche al rispetto del principio di non discriminazione e di eguaglianza, in conformità a quanto stabilito dalla delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge 29 luglio 2003, n. 229, essendovi il rischio che l'accesso ai servizi prestati per via telematica sia precluso alle fasce della popolazione prive di mezzi informatici o non in grado di utilizzarli.

Il disposto del comma 3, per come è attualmente formulata la disposizione, sembra eccedente rispetto al contenuto dell'articolo 64 come indicato nella rubrica ("*Organizzazione e finalità dei*

servizi in rete”), visto che letteralmente si riferisce a tutti i procedimenti e non solo a quelli diretti all’ammissione o comunque correlati all’erogazione di un servizio pubblico.

La previsione di cui al comma 4 va soppressa, in quanto riproduce quanto già previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera g).

Articolo 65

Occorre coordinare i commi 1 e 3, visto che il comma 1 prevede due sole modalità di identificazione informatica ai fini dell’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, ossia la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, mentre il comma 3 fa riferimento anche alla firma digitale.

Articolo 66

Visto che il comma 2 dell’articolo 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 viene contestualmente soppresso, vorrà valutarsi l’opportunità di inserire nel citato decreto n. 445 del 2000 un richiamo alle modalità di identificazione del soggetto che presenta l’istanza o la dichiarazione previste ora dall’articolo 66 del Codice.

15.4 Sezione IV

Articolo 67

Con riguardo alla previsione del comma 2 giova premettere che, ai sensi della vigente disciplina di cui all’articolo 36, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta nazionale dei servizi devono essere definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non può, come tale, modificare o abrogare la disciplina di rango primario della materia o derogare alla stessa. In relazione a tale premessa, suscita perplessità la scelta di rimettere, con il Codice, ad un regolamento di c.d. delegificazione adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 la disciplina, fra l’altro, delle caratteristiche e dell’uso della carta nazionale dei servizi; si tratta, infatti, di una materia che può incidere sulla tutela di diritti fondamentali della persona (diritto alla protezione dei dati personali, diritto alla salute e altri) e che, salva la possibilità di adottare regolamenti di esecuzione o di attuazione ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 17, andrebbe regolata con norme di rango primario. In ogni caso, qualora si ritenga di mantenere il richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sarebbe necessario definire contestualmente nel Codice “*le norme generali regolatrici della materia*” come prescritto dal citato comma 2.

Il decreto previsto dal comma 6 ha natura regolamentare e va, quindi, prescritto che esso deve essere adottato secondo il procedimento previsto dall’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988.

16. CAPO V

16.1 Sezione I

Articolo 68

La previsione di cui al comma 2 va integrata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 57, comma 6, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, con la precisazione che le amministrazioni appaltanti possono porre a base di gara le proposte ideative acquisite a seguito di un concorso di idee, ma solo per le gare che abbiano ad oggetto *“un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V”* del titolo IV del citato d.P.R. n. 554 del 1999 e, comunque, solo in relazione ad appalti che ricadano nell'ambito di applicazione del suddetto decreto.

Articolo 69

Al comma 1, lettera b), occorre chiarire che si fa riferimento a programmi sviluppati per conto e a spese *“della medesima o di altre”* amministrazioni.

Il significato delle nozioni di *“interoperabilità”* e di *“cooperazione applicativa”*, contenute nel comma 2, deve essere meglio precisato, se del caso utilizzando una circonlocuzione, considerato anche che manca una corrispondente definizione all'articolo 1.

Articolo 70

Va definito in modo puntuale l'ambito di applicazione della previsione di cui al comma 3, dovendosi precisare se l'inserimento delle clausole ivi indicate debba avere luogo in tutte le tipologie di contratti contemplate dall'articolo 69, comma 1, che abbiano ad oggetto l'acquisizione di programmi informatici da parte dell'amministrazione, oppure – come sembra verosimile - alla sola ipotesi considerata dall'articolo 70, comma 1 (che corrisponde alla fattispecie di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), riferita, inoltre, ai soli programmi applicativi).

Sempre con riguardo al comma 3, anche in considerazione del rilievo innanzi formulato, l'Amministrazione referente dovrà valutare se mantenere il riferimento alla *“proprietà dei programmi ai fini del riuso”* o fare ricorso ad una espressione più lata, adattabile ad una più ampia tipologia di modelli negoziali (es. *“il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre pubbliche amministrazioni”*).

17. CAPO VI

Articolo 72

Con riguardo al disposto del comma 1, deve essere chiarito che i decreti previsti da tale disposizione debbono essere adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in considerazione della loro natura regolamentare (cfr. anche il parere della Sezione per gli atti normativi n. 7904/04 del 30 agosto 2004 reso in relazione alla *“Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione”*). Si prende atto che l'Amministrazione ha inserito nel testo l'intesa con la Conferenza unificata.

Si suggerisce, inoltre, di prevedere una verifica della coerenza tecnica di tali norme anche rispetto alle regole di cui al disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

18. CAPO VII

Articolo 74

Con riguardo al secondo periodo del comma 1, va osservato che l'obbligo di attuare i successivi interventi normativi incidenti sulla materia mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni del codice non si pone come vincolo per il legislatore, bensì quale precetto diretto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale amministrazione competente in ordine all'adozione degli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento. Appare, quindi, preferibile, il ricorso, con i necessari adattamenti, ad una formula analoga a quella già utilizzata all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, abrogato dall'articolo 23 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (*“La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute...”*).

19. Per quanto concerne, infine, gli aspetti relativi alla migliore e più corretta formulazione dello schema in esame, si espongono qui di seguito ulteriori osservazioni e suggerimenti.

Il primo rilievo di ordine formale riguarda la necessità di inserire – in coerenza con quanto suggerito per gli altri codici di attuazione della legge n. 229 del 2003 – un indice delle disposizioni del codice, con la loro rubrica.

Si rileva, sempre in via preliminare, che i riferimenti normativi nelle rubriche degli articoli, effettuate nei confronti di norme da abrogare, risultano utili solo per i lavori preparatori e debbono, quindi, essere espunti nella stesura definitiva.

Si richiamano, poi, le indicazioni della “Guida per la redazione dei testi normativi”, di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, specie per quanto riguarda l’uso della lettera iniziale maiuscola che deve essere limitato ai soli casi di uso corrente e, comunque, deve essere effettuato con criteri di uniformità. In proposito si segnala in particolare che nel testo del codice la parola “Regione” viene scritta in maniera non uniforme (v. ad es. artt. 2, comma 1, e 56, comma 2), mentre la parola “Conferenza” va scritta con l’iniziale maiuscola solo quando fa parte della denominazione di un organo, mentre deve avere l’iniziale minuscola se si designa una generica conferenza di servizi (v. artt. 9, comma 3; 37, comma 3).

L’espressione “Comunità europea” (cfr. art. 18) va sostituita da “Unione europea” (tenendo conto che la parola “europea” va scritta con l’iniziale minuscola: v. art. 13, comma 3).

E’ opportuno modificare l’espressione “presente decreto” spesso ricorrente nel testo, con la formula “presente codice” (usata agli artt 47, comma 3, e 51, comma 3), per accentuare il carattere proprio della normativa di cui si tratta (v. artt. 2, commi 2, 5 e 6; 3; 10, comma 6; 31, comma 4; 36; 38, comma 1; 47, comma 1; 63).

Dopo l’articolo 75, e fuori dalla numerazione dell’articolato, va aggiunta la clausola di inserzione del decreto nella raccolta degli atti normativi, del seguente tenore: *“Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”*.

Per quanto riguarda le singole parti dello schema si suggeriscono le seguenti modifiche e correzioni:

- art. 1, comma 1, lettera *s*): alla penultima riga sostituire la parola “cioè” con “quale”;
- art. 2, comma 4:, penultima riga: dopo “informatici” mettere la virgola;
- art. 6, comma 1: dopo “utilizzano” mettere la virgola;
- art. 8: prima della parola “facilitare” inserire “per”;
- art. 10, comma 4: sostituire “La Repubblica” con “Lo Stato”;
- art. 12, comma 1: sostituire l’espressione “a tal fine anche dettando” con “dettando anche”;
- art. 15, comma 1, lettere *e*) ed *i*): correggere l’errore materiale della ripetizione degli articoli “la” e “le”;
- art. 15, comma 1, lettera *h*) terza riga: dopo “amministrazioni” mettere la virgola;
- art. 19, comma 2, ultima riga: dopo “interessate” mettere la virgola;
- art. 19, comma 3: alla seconda riga, dopo “sostituiscono” mettere la virgola; alla penultima riga, dopo “appartenenza” mettere la virgola;
- art. 24, comma 1, il riferimento all’art. 25 è errato (controllare se si tratta invece dell’articolo 23), così come avviene per una serie di indicazioni successive, che vanno tutte

accuratamente verificate (v. art. 25, comma 3, lettera *b*), che dovrebbe riferirsi all'art. 27, comma 3; art. 26, comma 2, che dovrebbe riferirsi all'art. 23, comma 1; art. 27, comma 1, lettera *d*), che dovrebbe riferirsi all'art. 29; art. 31, comma 1, lettera *a*), che dovrebbe riferirsi all'art. 26; art. 34, comma 4, che dovrebbe riferirsi all'art. 26, comma 6; art. 42, comma 4, che dovrebbe riferirsi all'art. 45; art. 57, comma 1, lettera *g*), che dovrebbe riferirsi all'art. 64, comma 4; art. 63, comma 1, che dovrebbe riferirsi al comma 3 dell'articolo richiamato);

art. 37, comma 3: il riferimento agli articoli “*14 e seguenti*” della legge n. 241 del 1990 va precisato nel riferimento agli articoli “*da 14 a 14-quinquies*” della stessa legge, nel testo recentemente innovato con legge approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 26 gennaio 2005 e in attesa di promulgazione;


- art. 38, comma 2: correggere l'errore materiale “*uve*” = “*ove*”;
- art. 41, comma 3, ultime due righe: dopo “*omogenea*” mettere la virgola e toglierla dopo la parola “*progressiva*”;
- art. 44, comma 2: dopo “*conservare*” mettere la virgola;
- art. 54, comma 1: alla fine mettere il segno del punto;
- art. 54, comma 2: le parole “*custodite*” e “*controllate*” debbono essere volte al maschile concordando con “*documenti*”;
- art. 57, comma 1, lettera *c*): “*8 agosto*”= “*7 agosto*”; lettera *d*): indicare gli estremi del d.P.R.;
- art. 62, comma 4: tra le parole “*articolo*” e “*decreto*” inserire “*8 del*”;
- art. 63, l'aggettivo “*previsto*” va eliminato;
- art. 66, al comma 1 dopo le parole “*articolo 38*” occorre aggiungere, dopo la virgola, le parole “*commi 1 e 3*”;
- art. 67, comma 1, terza riga, e comma 4, seconda riga: dopo “*anno*” aggiungere “*di età*”;
- art. 67, comma 2: l'espressione “*dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione*” appare superflua e può essere espunta;
- art. 67, comma 4, dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è opportuno sostituire la parola “*riservatezza*” con le parole “*protezione dei dati personali*”;
- art. 67, comma 5, penultima riga: dopo “*articolo 72*” mettere la virgola; inoltre le parole “*ai sensi dell'articolo*” vanno sostituite con le parole “*di cui all'articolo*”;
- art. 67, comma 6, terza riga: correggere “*articolo 9*” in “*articolo 8*”;

- art. 72, comma 1, quarta riga: correggere "articolo 9" in "articolo 8".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)



Visto:

Il Presidente della Sezione

(Pasquale de Lise)

